


Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale

L'ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI: FORME, MODALITÀ E TUTELA DELLA RISERVATEZZA



Comitato di Redazione:

Ermenegilda ALOI	<i>Comandante Corpo di P.M. - PINEROLO</i>
Angelo BARBAGLIA	<i>Comandante Corpo di P.M. - OMEGNA</i>
Stefano BELLEZZA	<i>Dirigente Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Livio BOIERO	<i>Comandante Corpo di P.M. - COLLEGNO</i>
Ignazio CIANCIOLO	<i>Comandante Corpo di P.M. - VERBANIA</i>
Nadia CORDERO	<i>Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Paolo CORTESE	<i>Comandante Corpo di P.M. - NOVARA</i>
Mauro FAMIGLI	<i>Comandante Corpo di P.M. - TORINO</i>
Gian Silvio GAIA	<i>Ispettore Capo Corpo di P.M. - ALESSANDRIA</i>
Bruno GIRAUDO	<i>Comandante Corpo di P.M. - CUNEO</i>
Roberto MANGIARDI	<i>Comandante Vicario Corpo di P.M. - TORINO</i>
Ivana MEDINA	<i>Comandante Corpo di P.M. - TRECATE</i>
Sergio MENSA	<i>Comandante Corpo di P.M. - ALBA</i>
Giuseppe MISTRETTA	<i>Comandante Corpo di P.M. - BEINASCO</i>
Maria Pina MUSIO	<i>Comandante Corpo di P.M. - CASALE MONFERRATO</i>
Gaetano NOE'	<i>Vice Comandante Corpo di P.M. - TORINO</i>
Marco ODASSO	<i>Comandante Corpo di P.M. - SAVIGLIANO</i>
Rino PAGIN	<i>Comandante Corpo di P.M. - NICHELINO</i>
Giorgio SPALLA	<i>Comandante Corpo di P.M. - VERCELLI</i>
Mauro TABA	<i>Comandante Corpo di P.M. - BRA</i>

Lo studio è stato curato da:

Dr. Giorgio SPALLA - *Comandante Corpo di P.M. - VERCELLI*

Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE,
AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE

Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega -SETTORE POLIZIA LOCALE-

Curata da:

Dr. Stefano BELLEZZA – Dirigente del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE

Hanno collaborato a questo numero: Dr. Alberto Ceste e Gino SPAMPATTI del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE

© Regione Piemonte, 2004

**E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE
VIETATA LA VENDITA**

***L'ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI:
FORME, MODALITÀ E TUTELA
DELLA RISERVATEZZA***

n. 36

Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

PREMESSA

La disciplina delle notificazioni degli atti amministrativi presenta, sotto l'aspetto normativo, un impianto che è resistito e resiste nel tempo.

Le disposizioni principali che regolano tale materia sono difatti costituite dagli artt. 136 e ss. del c.p.c. e risalgono, pertanto, al 1940.

La notificazione a mezzo del servizio postale trova ancora nella Legge 20 novembre 1982, n° 890 la sua fonte primaria, ancorché interessata da modificazioni nel corso degli anni.

Tale premessa sembrerebbe, allora, alimentare l'interrogativo sul perché della scelta di proporre agli operatori di polizia locale un quaderno dedicato alle notificazioni. La risposta va ricercata nello spazio che è venuto viepiù conquistandosi, nel nostro ordinamento, un bene giuridico rispetto al quale le esigenze di tutela legislativa sono state, da sempre, piuttosto sfumate; segnatamente: la riservatezza o, per usare espressioni lessicali anglofone, diventate sintomo di costumanze linguistiche che paiono trovare piena cittadinanza anche nelle forme delle collocazioni amministrative: la privacy.

Non è, a onor del vero, che i dettati del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 abbiano dispiegato effetti sconcertanti in relazione alle modalità di effettuazione delle notificazioni; è indubbio, però, che le innovazioni che si debbono all'attenzione riservata dal legislatore verso il rispetto della sfera della riservatezza individuale, si vestono di pregnanza operativa al punto da costituire meccanismi comportamentali che l'operatore di polizia locale chiamato ad attendere ai compiti di notificazione non soltanto deve conoscere ma che, talvolta, costituiscono, per il medesimo, motivo di dubbio sulla sorte della notifica laddove la stessa sia avvenuta in deroga alle prescrizioni fissate dal suddetto decreto. Un dubbio ragionevole e che trova, al pari di numerose altre perplessità che pervadono l'operare quotidiano della polizia municipale, la propria scaturigine in uno scrupolo professionale, a volte sospinto sino all'eccesso.

Il quaderno, oltre a fornire un quadro delle novità più rilevanti, almeno per l'attività della polizia locale, in materia di notificazione degli atti, costituisce eziandio lo spunto per ricordare gli orientamenti giurisprudenziali maggiormente significativi, interessanti la materia. E ciò sia dal punto di vista degli atti amministrativi che dell'attività regolata dal c.p.p.

Mette conto muovere un breve riferimento all'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15.

Tale disposizione recita testualmente: "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal c.p.c. Qualora per numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci".

La parte teorica trova il suo necessario compendio in un breve prontuario, aggiornato alle novità legislative.

Ottobre 2005

L'Assessore Regionale alla Polizia Locale
Dr. Giovanni CARACCILO

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

NOZIONI GENERALI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. La notificazione: definizione e soggetti.

All'operatore di polizia municipale che abbia maturato esperienza nel campo può riuscire, forse, più semplice eseguire di fatto una notificazione che non fornire la definizione teorica dell'istituto.

Se è vero che l'attività pratica vivifica le conoscenze teoriche è pur vero, però, che la teoria è la condizione inderogabile per un corretto approccio alle problematiche con le quali ci misuriamo praticamente, donde può riuscire di una qualche utilità elaborare o meglio tentare di elaborare la nozione definitoria che, di seguito, si propone.

La notificazione rileva quale attività formale, caratterizzata da una pluralità di operazioni regolate da specifiche disposizioni normative, compiute da un soggetto competente a eseguirle: **il notificatore**, finalizzate a rendere edotto un altro soggetto: **il destinatario**, di un atto a questi destinato.

La definizione abbozzata consente di cogliere alcuni aspetti che saranno via via considerati più da vicino.

Intanto, la notificazione si configura come attività da svolgersi nel rispetto di rigorose e precise formalità; ciò vale a dire che il notificatore è tenuto, durante l'espletamento della consegna dell'atto notificando, a seguire puntualmente le forme prescritte dalle singole disposizioni che la regolano, ancorché la conoscenza dell'atto e/o provvedimento possa conseguirsi con modalità diverse o addirittura semplificate rispetto all'iter formale normativamente previsto.

Tizio potrebbe, di fatto, venire a conoscenza di un atto del quale è destinatario perché inserito nella buca delle lettere o perché lasciato nell'androne di casa o, ancora, perché informalmente consegnato a un vicino che si fa indi carico del recapito.

In tutti questi casi non si può parlare, almeno in senso giuridico, di vere e proprie notificazioni; e se per rendere noto quell'atto è stabilito, in via legislativa, il ricorso all'istituto della notificazione, la violazione delle conseguenti regole formali potrebbe, addirittura, vanificare la conoscenza concretamente avvenuta dell'atto impropriamente recapitato.

Meglio si dirà in merito allorquando si passeranno a tratteggiare le patologie della notificazione.

I soggetti della notificazione, come si inferisce dalla definizione proposta, sono, quantomeno, due: il notificatore e il destinatario. Quando quest'ultimo è una persona fisica di solito vi è coincidenza tra il soggetto cui l'atto è destinato e il soggetto cui ne viene materialmente consegnata copia. Può, però, capitare che un provvedimento destinato a Caio venga consegnato a mani di Sempronio; in questo caso, Caio è **il destinatario**; Sempronio, **il consegnatario**: ulteriore soggetto che si aggiunge eventualmente ai due tradizionali soggetti della notificazione.

La notificazione avviene, di regola, su richiesta di una parte la quale assume anch'essa la natura di soggetto del procedimento della notificazione.

Il soggetto notificante per eccellenza è l'ufficiale giudiziario; tanto l'art. 137 c.p.c. quanto l'art. 148 c.p.p. lo individuano quale organo deputato alle notificazioni degli atti, semprechè, non sia disposto altrimenti, cfr. art. 137, comma 10 c.p.c. o la notificazione non venga eseguita da chi di tale organo esercita le funzioni, cfr art. 148, comma 1 c.p.p.

Specifiche disposizioni contenute in leggi speciali attribuiscono la potestà di notificazione a soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario, tra i quali si annovera a pieno titolo anche la polizia municipale. Essa deriva la propria competenza in materia sia dalle qualifiche e funzioni che l'ordinamento vigente le attribuisce: vedasi la titolarità a notificare le violazioni stradali e/o amministrative in conseguenza dell'esercizio delle funzioni di polizia stradale o di polizia amministrativa e la idoneità a effettuare notificazioni di atti penali nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, sia da modelli organizzativi adottati in concreto dai singoli enti di appartenenza, che abilitano gli operatori di polizia municipale, nominandoli espressamente messi comunali, a svolgere compiti di notificazione di atti amministrativi, esorbitanti dalla tradizionale sfera dei verbali di accertamento delle infrazioni.

L'impiego di agenti di polizia municipale per l'attività di notificazione di atti amministrativi non sembra costituire un'eccezione tale da rendere attoniti gli addetti ai lavori; nei Comuni di minori dimensioni ma forse non soltanto in quelli, la riunione della figura di messo comunale e di operatore di polizia locale in un'unica persona pare resistere ancora; e in periodi che, quanto ad assunzione di personale, evocano vacche magre, vien facile, per taluni demiurghi del management, dissimulare sotto le spoglie di provvide impostazioni organizzative quelle che, di fatto, si configurano come scelte necessitate, determinate, o meglio, imposte dai rigori del bilancio. Tant'è e dunque, in ossequio a modelli organizzativi che riservano alla polizia municipale una competenza residuale, che sovente la porta ad occuparsi di mansioni estranee rispetto a quelle propriamente istituzionali, con il rischio di effetti implosivi, può senz'altro avvenire che agli agenti si deleghino anche i compiti tipici dei messi comunali. E ciò è ancora il meno.

Il fatto che tra l'attività della polizia municipale e l'attività di notificazione si registri uno stretto cordone ombelicale e non solo per prassi dettate dalla tradizione, trova conferma nell'art. 3 della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 che laddove elenca puntualmente i compiti dei servizi di polizia locale fa esplicito riferimento all'esecuzione della notificazione degli atti e allo svolgimento delle relative incombenze dell'ufficio giudiziario di conciliazione. La norma, almeno per il riferimento a tale ufficio, appare oggi superata a seguito della soppressione attuata dalle riforme legislative; tuttavia essa dimostra come a svolgere i compiti del messo di conciliazione fossero anche gli appartenenti alle polizie locali e, dunque, come i medesimi venissero concretamente adibiti a funzioni di notificazione a tutto campo.

Le previsioni della normativa regionale, attribuenti agli operatori della polizia municipale le suddette funzioni appaiono ispirate, quanto meno in senso lato, anche a esigenze di tutela del lavoratore, preoccupandosi, la legge piemontese, di individuare compiti cui potrebbe essere destinato personale che abbia maturato un'anzianità di servizio e soprattutto, anagrafica o che si trovi in condizioni di salute, tali da rendere oggettivamente gravoso l'espletamento di mansioni caratterizzate da una più diretta e immediata operatività.

Il controllo del territorio è attività che deve travalicare i confini della mera visibilità, o della semplice autopromozione, del così detto marketing istituzionale.

Controllare il territorio vuol dire anche aumentare lo spirito di osservazione, la capacità di costruire reti informative adeguate, di conoscere e apprezzare criticamente condizioni che, se all'apparenza possono sembrare irrilevanti per l'azione della polizia locale potrebbero, invece, rivelarsi di prezioso aiuto per un'efficace strategia di prevenzione.

Anche i compiti di notificazione, se svolti da operatori attenti, motivati, consapevoli del ruolo, possono così rivelarsi funzionali allo sviluppo delle intelligenze mirate al controllo del territorio: l'agente incaricato delle notificazioni varca la soglia delle abitazioni, accede

presso le sedi delle aziende, effettua ricerche per reperire il destinatario, prende contezza delle persone che, di fatto, abitano con questi.

Insomma, acquisisce un bagaglio di conoscenze e di informazioni che dovrebbero consentire alle istituzioni, prime fra tutte le forze di polizia locale e non, di avere sempre presente il polso delle situazioni.

Almeno, questo pare essere nella logica del legislatore regionale quando annovera le notificazioni tra i compiti della polizia locale.

Una speranza: quella che siano animate da altrettanta coerenza logica le amministrazioni comunali che optano di delegare alla polizia municipale le notificazioni degli atti; sarebbe assai desolante che la scelta fosse determinata soltanto da una visione riduttiva o decisamente anacronistica del ruolo della polizia locale o, peggio ancora, da una scarsa considerazione del medesimo.

Se, però, a distanza, di circa 20 anni dall'entrata in vigore della l.r. n° 58 permangono, il fenomeno non è fortunatamente endemico, ancora resistenze da parte di qualche comune verso i corsi di qualificazione per l'assunzione in ruolo e/o di aggiornamento degli operatori, una vena di pessimismo può forse, riuscire non del tutto ingiustificata.

Il novero dei soggetti titolari della potestà di notificazione oggi risulta ampliato e ciò lo si accenna ai fini di renderlo semplicemente noto agli operatori di polizia municipale quando i medesimi già non ne fossero edotti, anche agli avvocati. La Legge 21 gennaio 1994, n° 53 autorizza questi ultimi a eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, salvo che l'Autorità Giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Il diritto di cittadinanza che l'attuale cultura amministrativa riconosce ai criteri di efficienza e di economicità ha ispirato procedure finalizzate a delegare, da parte degli enti locali, l'espletamento del servizio di notificazione a operatori economici privati, nominati messi comunali.

La giurisprudenza, proponendo una chiave di lettura decisamente innovativa della locuzione "messi comunali", scardinando ogni automatica e necessaria coincidenza tra l'esercizio di tali funzioni e l'inserimento dei soggetti che le esercitano nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente mediante un rapporto di lavoro di natura dipendente, sembra avere segnato la legittimazione giuridica dell'affidamento a ditte private del servizio di notificazioni degli atti, cfr TAR Piemonte sez. II n° 23 dell'11 gennaio 2003, Consiglio di Stato sez. V 1 luglio - 3 settembre 2003 n° 4906.

A compulsare la pronuncia del tribunale amministrativo piemontese prima, dei giudici di Palazzo Spada poi, è stato il ricorso proposto dalla società Poste Italiane per l'annullamento del bando di gara e degli atti ad esso relativi adottati dal Comune di Torino per l'affidamento del servizio di notificazioni delle violazioni stradali a un operatore economico privato.

Tra le argomentazioni dedotte dalla ricorrente, che poi diventerà appellante, la natura privata, caratterizzante il rapporto di lavoro tra la ditta aggiudicataria e il personale da questa adibito per lo svolgimento del servizio.

Eccezione infondata, rileva il Consiglio di Stato, perché errata la premessa dalla quale muove. Il messo notificatore, diviso dai giudici, anche se messo a disposizione dall'operatore privato riceve pur sempre la sua legittimazione, mediante nomina, dal soggetto titolare della relativa potestà: il Comune. Nulla rilevando il fatto che il notificatore non sia legato all'ente locale da un rapporto di dipendenza diretta. Il Comune, dunque, appaltato a terzi il servizio di notificazione delle violazioni al codice stradale attribuisce ai dipendenti del terzo aggiudicatario la qualifica di messi comunali e con ciò realizza la condizione prevista dall'art. 201 del codice stradale che vuole la notificazione

dell'infrazione effettuata dagli organi di polizia stradale, dai messi comunali o dai funzionari che hanno accertato la violazione.

Riguardo ai restanti soggetti della notificazione: destinatario e consegnatario, l'uno può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica; in quest'ultimo caso la notificazione avverrà in conformità alle disposizioni che regolano la notificazione alle persone giuridiche, cfr art. 145 c.p.c.

Il consegnatario, invece, deve essere necessariamente una persona fisica dovendo, il medesimo, ricevere materialmente la copia dell'atto notificando, fatte salve le modalità di tutela della riservatezza che il notificatore ha l'obbligo di osservare. Non sono richiesti per il consegnatario requisiti specifici fuorché l'età: la persona cui viene consegnata, in busta chiusa, copia dell'atto ad altri destinato deve avere almeno 14 anni e la mancanza di patologie tali da renderla palesemente incapace, cfr art. 139 c.p.c., 157 comma 4 c.p.p.

L'incapacità cui fanno riferimento le disposizioni vigenti attiene, ovviamente, alla sfera psichica del soggetto; afferisce alla capacità di intendere e di volere; vale a dire alla consapevolezza delle proprie azioni comprendendone il significato e rendendosi conto delle conseguenze, alla capacità di libera autodeterminazione e deve essere immediatamente percepibile da parte del notificatore.

Insomma, le condizioni debbono essere tali da far balzare all'evidenza anche del più malaccorto dei notificatori che la persona reperita è, *ictu oculi*, inidonea ai fini della consegna. Fuori di questi casi la notificazione è considerata validamente eseguita.

2. La relazione di notificazione.

La notificazione è attività riconducibile alle manifestazioni di conoscenza; è mediante la redazione della relazione di notificazione, apposta in genere in calce o a retro sia dell'originale che della copia dell'atto notificando, che il notificante attesta i fatti dal medesimo compiuti e avvenuti in sua presenza, le modalità di consegna, le dichiarazioni eventualmente ricevute, i soggetti cui la copia e/o le copie sono state consegnate.

La relazione di notificazione, in quanto verbale redatto da un pubblico ufficiale è assistita da natura di fidejussione; fa fede fino a querela di falso delle attestazioni relative alle attività compiute dal notificatore, che risponderà del reato di falso ideologico, cfr. art. 479 c.p., in caso di attestazioni e/o dichiarazioni non veritiere.

Gli elementi che deve contenere la relazione di notificazione sono compiutamente indicati negli articoli 148 c.p.c., 168 c.p.p.

La prima delle due disposizioni ricordate appare più essenziale, indicando l'esigenza che il verbale di relata indichi il consegnatario e le qualità del medesimo, il luogo e la data della consegna, le ricerche eventualmente compiute dal notificatore, gli eventuali motivi che hanno impedito la consegna e le notizie raccolte per la reperibilità del destinatario laddove questi sia risultato irreperibile in taluno dei luoghi precisati dall'art. 139 c.p.c.

L'indicazione dell'ora in cui la notificazione è eseguita è dovuta soltanto se la parte interessata ne abbia formulata richiesta, cfr. art. 47 R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368: disposizioni per l'attuazione del c.p.c.

Pressoché simile, quanto a contenuto, all'art. 148 c.p.c., si rivela la disposizione di cui all'art. 168 c.p.p.

Rispetto alla omologa norma processualcivilistica, essa annovera tra le indicazioni che devono risultare dalla relazione, anche l'indicazione dell'autorità o parte privata richiedente, ulteriori e più analitiche precisazioni in merito al consegnatario: generalità, rapporti intercorrenti con il destinatario, funzioni e mansioni svolte.

L'art. 168 comma 2 c.p.p. fugge dipoi ogni perplessità conseguente a eventuali contraddizioni tra la relazione apposta sull'originale e quella sulla copia: prevalgono le sottoscrizioni risultanti da quest'ultima.

La relazione di notificazione va sottoscritta dal notificatore; la sottoscrizione del consegnatario è obbligatoria nei soli casi previsti dalla legge dei quali meglio si dirà mano a mano che si entrerà nel vivo delle modalità della notificazione e costituisce, ergo, un'eccezione.

Ciononostante, gli operatori adibiti a compiti di notificazione sono adusi far sottoscrivere l'originale anche dal consegnatario; una prassi senz'altro ispirata a esigenze di prudenza, ma non sempre necessaria.

In ogni caso quod abundat, non vitiat: un elemento in più non guasta; in questo caso non sembra trovare ragione l'adagio popolare: il troppo storpia.

La relazione va redatta anche nel caso la notificazione sia eseguita a mezzo del servizio postale: modalità che diventa la regola ogni qualvolta le violazioni amministrative non vengono contestate immediatamente. La problematica che ne è derivata è se la mancata apposizione della relazione sulla copia dell'atto notificato per il tramite delle poste assuma effetto invalidante o, piuttosto, si concreti in una mera irregolarità.

Il dubbio è stato sollevato con riferimento alla contestazione di violazione stradali. L'orientamento espresso in merito dalla Suprema Corte di Cassazione è di riservare a detta mancanza natura di irregolarità, come tale insuscettiva di travolgere la validità della notificazione e, di conseguenza, dell'atto notificato. E ciò perché nonostante l'art. 3 della Legge 30 novembre 1982, n° 890, normativa disciplinante le notificazioni a mezzo posta, contenga riferimenti alla relazione di notificazione, non conterrebbe, epperò "alcuna specifica indicazione in ordine all'efficacia probatoria della relazione dell'ufficiale giudiziario", escludendo "quindi che tale adempimento abbia carattere di requisito essenziale"

La notificazione, rileva la ricordata giurisprudenza, non assolverebbe "nei riguardi del destinatario una funzione essenziale al procedimento di notificazione ma risponderebbe al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nella ipotesi di disguidi", cfr. Cass. Civ., Sez. I 13 marzo 1996, n° 2099, Cass. 29 ottobre 1998, n° 10796, Cass. Sez. I 7 giugno 1999, n° 5559, Cass. Civ. Sez. I 27 settembre 2002, n° 14005.

Il principio affermato dalla Suprema Corte vale per le notificazioni a mezzo posta; per le notificazioni compiute con le restanti e consuete forme sembra potersi affermare la natura di elemento essenziale della relazione, con conseguente effetto invalidante laddove il notificante non abbia provveduto a redigerla e a certificare, così, l'avvenuta consegna. Ipotesi, peraltro, fortemente improbabile.

3. Tempo delle notificazioni.

Il riposo delle persone costituisce un bene che, per quanto esposto a iterati e sempre più insidiosi attentati, che ne minano di continuo la integrità, riceve ancora, quanto meno nominalmente, protezione dall'ordinamento giuridico.

Una tutela che lo pone al riparo, rectius: tenta di porlo al riparo, non soltanto dalle condotte dei privati ma anche dall'invasione o interferenza della pubblica amministrazione quando esse non risultino oggettivamente necessarie.

L'art. 147 c.p.c., che individua precise fasce temporali entro le quali eseguirsi le notificazioni, va proprio letto in questa chiave: la prescrizione, stabilendo divieti temporali, è infatti ispirata a salvaguardare l'interesse al riposo del destinatario e/o del consegnatario.

Le notificazioni non possono eseguirsi **dall'1 ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dall'1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.**

Per quanto tale regola sia contenuta nel c.p.c. e non trovi rispondenza in una precisa e analoga disposizione del c.p.p., ad essa sembra potersi tuttavia riconoscere una portata generale e ciò proprio in considerazione del criterio che la informa, fatte salve, naturalmente, contingenze di comprovata urgenza.

Il testo dell'art. 147 c.p.c., quanto a formulazione lessicale: “**non possono**”, non pare lasciare spazio a discrezionalità riguardo il tempus notificationis; tuttavia dalla inosservanza di un precetto non derivano sempre conseguenze insanabili e tale rilievo vale anche in materia di tempo della notificazione.

La giurisprudenza è difatti orientata a disconoscere sanzione di nullità al mancato rispetto degli orari indicati dall'art. 147 c.p.c. quando il destinatario abbia comunque ricevuto, ancorché fuori delle ore ammesse, copia dell'atto.

L'atto, laddove la notificazione avvenga in ore diverse da quelle consentite, può essere legittimamente rifiutato avendo buon diritto, l'interessato, a opporre, a ragione del rifiuto, l'irregolarità della notificazione, reclamando, di conseguenza, la violazione della disposizione menzionata.

La ricezione, diversamente, pur non eliminando la formale irregolarità, non riesce d'ostacolo al completamento del procedimento di notificazione attuato mediante la avvenuta legale ed effettiva conoscenza dell'atto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1997, n° 476.

4. I vizi della notificazione.

La natura formale che connota l'attività di notificazione esige che il notificante osservi scrupolosamente le modalità per essa prescritte. Dall'inosservanza di queste ultime e/o delle formalità che regolano l'espletamento di tale attività, ne discendono conseguenze più o meno gravi che possono tradursi in motivi di nullità della notificazione o più semplicemente di irregolarità della medesima.

I casi della nullità della notificazione sono analiticamente indicati dagli articoli 160 c.p.c. e 171 c.p.p.. Si tratta di ipotesi tassativamente previste, che, proprio per gli effetti invalidanti che la nullità comporta, non possono valere oltre i casi in esse considerati.

Di minor rilievo, la irregolarità che pur costituendo un vizio della notificazione è tuttavia inidonea a riflettere negativamente sulla validità dell'attività compiuta.

Per il c.p.c., cfr. art. 160, “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”.

Riguardo alla incertezza sulla persona del consegnatario, è necessario, perché ricada sotto la scure della nullità, che tale stato di incertezza abbia carattere di absolutezza, non consentendo “qualsiasi significativo collegamento tra il destinatario e la persona cui la copia è stata in effetti consegnata”, cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1 gennaio 2004, n° 1079.

Non è soltanto bastevole, ai fini della nullità, una qualsivoglia “deviazione dal percorso normativamente tracciato”, vedasi Cass. cit.

Idem est con riferimento alla data.

La disposizione in rassegna: art. 160 c.p.c., contiene, in merito all'individuazione dei casi della nullità della notificazione, talune regole di salvezza coincidenti con le esplicitazioni degli artt. 156 e 157.

Dalla lettura delle suddette disposizioni si possono cogliere alcuni punti fermi in materia di nullità, segnatamente:

1. la nullità, già lo si è anticipato, deve essere comminata dalla legge;
2. può essere pronunciata quando l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; condizione che si verifica allorché la notificazione sia di fatto inesistente non essendo dato collegare in alcun modo il destinatario al consegnatario o rinvenire alcun collegamento tra il destinatario e il luogo della concreta effettuazione della consegna;
3. l'avvenuto perseguimento teleologico dell'atto: l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, neutralizza e supera l'eventuale nullità determinata da modalità difformi della notificazione rispetto al paradigma normativo. Nel caso di inesistenza, la sanatoria non ha luogo, costituendo tale vizio la più grave e insanabile delle condizioni patologiche della notificazione e degli atti in genere.

L'art. 171 c.p.p. elenca quali motivi di nullità:

1. l'incompleta notificazione dell'atto sempreché la legge non ne consenta la notificazione per estratto;
2. lo stato di incertezza assoluta sull'autorità o sulla fonte privata richiedente ovvero sul destinatario;
3. la mancata sottoscrizione da parte del notificante della relazione di notificazione redatta sulla copia consegnata;
4. la violazione delle disposizioni in relazione alla persona del consegnatario;
5. l'esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore allorché non siano stati formulati gli inviti relativamente alla dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;
6. la mancata affissione o comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso c/o la casa del Comune;
7. la mancata sottoscrizione sull'originale dell'atto da parte del portiere o di chi ne fa le veci; modalità valevole, ovviamente, per i soli casi di consegna a tali soggetti;
8. la inosservanza delle modalità prescritte dal giudice ai sensi dell'art. 150 c.p.p. e contestuale inidoneità della notificazione ai fini dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La disposizione di cui all'art. 150 c.p.p. prevede che in conseguenza di determinate contingenze possono essere autorizzate forme di notificazione semplificate, compatibili con lo stato di urgenza, in deroga alle forme tradizionali.

Queste le principali disposizioni di riferimento e le regole in materia di nullità.

Da quanto precede si possono, pertanto, individuare tre categorie di vizi afferenti la notificazione, propriamente:

- **l'inesistenza**, che rende il vizio insanabile;
- **la nullità**, che può essere sanata con l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto;
- **l'irregolarità**: vizio che pur costituendo violazione delle formalità prescritte per le notificazioni non comporta, tuttavia, effetti invalidanti.

5. Le principali fonti normative.

La notificazione si configura quale istituto eminentemente processuale e trova pertanto nelle procedure il suo habitat naturale.

Ne costituiscono, di conseguenza, fonti normative primarie sia il **c.p.c.**, sia il **c.p.p.**

Il primo, approvato con il **R.D. 28 ottobre 1940, n° 1443** regola, agli artt. compresi tra il 137 e il 160, modalità e forme per le notificazioni degli atti in materia civile e amministrativa; il secondo, approvato con il **D.P.R. 22 settembre 1988, n° 447** detta criteri per garantire agli interessati la conoscenza degli atti penali: il titolo V del libro II, artt. da **148 a 171**, delinea il quadro delle disposizioni processualpenalistiche di riferimento.

Le norme di entrambi i codici processuali sono integrate dalle relative disposizioni di attuazione: **artt. 47 – 51** per il c.p.c.; **artt. 54 – 64** per il c.p.p.

Ulteriori regole utili per le notificazioni penali si rinvencono altresì negli artt. 2 e 4 del D.M. 30 settembre 1989, n° 334: Regolamento per l'esecuzione del c.p.p., nonché nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 (articoli da 1 a 3), così come convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 22 aprile 2005, n. 60.

Il compendio legislativo dedicato alla materia delle notificazioni risulta assai sostanzioso e va ben oltre alle summenzionate disposizioni.

In ordine cronologico, si registrano:

- R.D. 17 agosto 1907, n° 642: Regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
- D.P.R. 15 dicembre 1959, n° 1229: Ordinamenti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti giudiziari;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600: art. 60;
- Legge 24 novembre 1981, n° 689: Modifiche al sistema penale: art. 14;
- Legge 20 novembre 1982, n° 890: Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;
- Legge 21 novembre 1991, n° 374: Istituzione del Giudice di Pace: art. 13;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285: Nuovo Codice della Strada: art. 201;
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n° 413;
- Legge 21 gennaio 1994, n° 53: Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;
- Legge 19 ottobre 1999, n° 422: Notifica della convenzione relativa alla notificazione negli stati membri U.E. di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;
- Regolamento (C.E.) del Consiglio 29 maggio 2000, n° 1348 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa art. 15 bis;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196: Codice in materia di protezione di dati personali: art. 174;
- D.M. 6 agosto 2003.

L'elencazione non ha certo pretese di completezza. Il pensare che possa averla, non soltanto sarebbe ingiustificatamente presuntuoso ma, in un ordinamento sofferente, per dirla con M. Ainis del "morbo del troppo diritto", cfr. Michele Ainis: La legge oscura, Editori Laterza 2002, risulterebbe, soprattutto, prova di inane quanto patente stolidità.

Gli ipercritici e gli affetti da perfezionismo congenito, ne sono avvertiti.

6. Il compenso per la notificazione degli atti.

La legge 30 agosto 1999, n° 265, il decreto interministeriale 14 marzo 2000 prima, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2003 poi, costituiscono la risposta dello Stato alle fondate proteste opposte dai Comuni, i quali travolti da una tale congerie di atti e/ documenti da notificare per conto di diverse amministrazioni, si trovavano e per certi versi si trovano, costretti a riservare a tale fine un dispendio consistente di personale, tempo, energie.

La risposta, per la verità, ha un sapore di compromesso; da un lato si afferma, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei

messi comunali, dall'altro si precisa che le notificazioni eseguite determinano, per l'amministrazione richiedente, un onere economico pari alle spese di spedizione a mezzo raccomandata oltre, a decorrere dall'1 aprile 2003, la somma di Euro 5,56, cfr. D.M. 6 agosto 2003, per ciascun atto notificato:

Tanto dalla legge n° 265 quanto dal d.m. citati. risulta che la notificazione mediante i messi comunali costituisce un criterio succedaneo, che trova luogo soltanto laddove non sia praticabile la notificazione postale o con le altre forme previste dalla legge.

Il riconoscimento di un compenso a titolo di notificazione era ed è peraltro previsto da disposizioni normative anteriori alla legge n° 265 del 1999; l'art. 3 della legge 19 aprile 1982, n° 165, modificato dall'art. 4 della legge 12 luglio 1993, n° 202, attribuisce ai messi notificatori speciali una prebenda quale rimborso spese per la notificazione degli atti tributari; si tratta però, di un istituto valevole soltanto in campo finanziario, ancorché non siano mancati tentativi di estenderne la portata fuori dei procedimenti di notificazione di tali atti. Riprova ne sia l'interpretazione autentica che il legislatore ha formulato nel contesto del d.l. 29 marzo 2004, n° 80 convertito nella legge 28 maggio 2004, n° 140. L'art. 7 quinquies del d.l. cit. esclude a chiare lettere l'applicabilità del predetto appannaggio alle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali. Operazione peraltro non rientrante neppure tra le attività di notificazione.

Ma torniamo al compenso previsto dall'art. 10 della legge n° 265; vale la pena ricordare che esso è interamente acquisito al bilancio comunale:

Alla richiesta di liquidazione provvede l'ente locale, con cadenza semestrale. La richiesta va inviata, corredata dalla idonea documentazione giustificativa, alla singola amministrazione per conto della quale è avvenuta la notificazione.

L'art. 1 del d.m. 6 agosto 2003 contiene analitiche precisazioni in merito.

7. Notificazione e consegna.

Sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente evocano, in realtà, nozioni ontologicamente diverse nel lessico del giure.

L'una: la notificazione, è attività connotata da paradigmi formali, a elevato tasso di tipizzazione, non altrimenti derogabile per i casi nei quali la legge la pretenda ai fini della conoscenza dell'atto, da compiersi soltanto da taluni soggetti appositamente abilitati.

L'altra, la consegna, è operazione decisamente più snella, scevra da formalismi sacramentali, può essere compiuta anche da soggetti privi di determinate qualifiche e ha luogo ogni qualvolta si renda necessario rendere edotto taluno di un dato atto e /o documento, senza che per questo la legge prescriva l'obbligatorietà della notificazione.

E' il differente grado di ritualità che, dunque, traccia il discrimen tra le due modalità, ancorché entrambe offerenti comunanza teleologica.

Tipico esempio di consegna, quello afferente la tessera elettorale prevista dal D.P.R. 8 settembre 2000, n° 299 oppure l'informale recapito di un plico.

Resta fermo il fatto che nelle ipotesi di atti e/o provvedimenti influenti negativamente nella sfera del destinatario, l'esigenza di perseguire la concreta conoscenza o quanto meno, di attuare ogni azione finalizzata ad assicurare l'ampia conoscibilità dell'atto, rende invalso l'uso della notificazione.

8. Le responsabilità del notificante.

Architrave dei sistemi giuridici, la responsabilità evoca, nel lessico del diritto, la relazione intercorrente tra un dato fatto, giudicato riprovevole dalla legge e l'autore del medesimo, con soggezione di questi alle conseguenze sfavorevoli che l'ordinamento prevede per quella data condotta.

La definizione è senz'altro approssimativa; d'altra parte non potrebbe essere diversamente perché, come insegnano i giuristi, più che della responsabilità sarebbe corretto parlare delle responsabilità, in considerazione del fatto che la nozione non costituisce categoria riconducibile a schemi di unitarietà ontologica. Molteplici sono, difatti, i caratteri e le forme della responsabilità.

Senza voler troppo indulgere a considerazioni teoriche, chè, per questo quaderno, apparirebbero fuori luogo, basti ricordare alcuni postulati fondamentali, che discendono immediatamente dalla definizione proposta. Segnatamente:

fonte della responsabilità è un qualunque comportamento contrario agli schemi di legge;

del comportamento risponde, di regola, il soggetto che ne è risultato autore;

è necessario perché il soggetto sia chiamato a rispondere delle sue azioni o inazioni, che la condotta sia cosciente, volontaria o comunque evitabile con il ricorso all'ordinaria diligenza, prudenza, esperienza o con l'esatta osservanza dei doveri e/o delle cautele prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

La responsabilità, nelle sue diverse nature, si sostanzia, in definitiva, in una o in più difformità comportamentali rispetto ai paradigmi legislativi. In conseguenza della natura del disvalore attribuita da una norma a una data condotta, discenderà la responsabilità civile, penale o amministrativa. La prima si verifica allorché un certo fatto confligge con le regole tipiche del diritto civile. La responsabilità civile è, soprattutto, una responsabilità che obbliga al risarcimento dei danni, siano essi conseguenti alla violazione di pattuizioni contrattuali o a un fatto illecito. Il codice civile prevede altre forme di responsabilità; queste ricordate sono tra le più note; ciò che si vuole mettere in rilievo è lo stretto cordone ombelicale tra la responsabilità civile e l'azione ristoratrice in favore del danneggiato, alla quale è tenuto il danneggiante.

Di altra portata è la responsabilità penale; categoria che consegue alla commissione di fattispecie previste e punite dalla legge penale e che assoggetta il reo alle sanzioni criminali.

L'esperienza maturata dagli operatori di polizia locale insegna che la sanzione con la quale sono puniti taluni comportamenti ha, spesso, natura amministrativa. Da qui la responsabilità amministrativa per fatto qualificato dall'ordinamento come illecito amministrativo. Sarebbe errato ridurre la responsabilità amministrativa ai soli casi di tali illeciti. Essa è istituita dai confini assai estesi; oltre a verificarsi laddove siano stati violati doveri di polizia, la responsabilità amministrativa si configura come responsabilità del dipendente per il nocumento cagionato all'amministrazione di appartenenza o ad altre amministrazioni, in violazione di precisi obblighi di servizio, sia come responsabilità disciplinare, che sussiste in tutti i casi in cui il dipendente commette una infrazione alle norme disciplinari.

È soprattutto la responsabilità amministrativa nelle forme della responsabilità per danno: cosiddetta responsabilità erariale e della responsabilità disciplinare a venire in rilievo con riferimento all'attività del notificante.

A ben guardare, durante lo svolgimento dei compiti di notificazione degli atti, il notificante, con i propri comportamenti, può dar luogo a ciascuna delle categorie di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sussiste infatti e si configura la responsabilità civile, esplicitamente prevista dall'art. 60 c.p.c., che vuole l'ufficiale giudiziario civilmente responsabile quando, senza giusto motivo, ricusa di compiere gli atti a lui legalmente richiesti oppure omette di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice. La responsabilità civile prende altresì consistenza quando l'ufficiale compia un atto nullo, psicologicamente sorretto dal dolo o dalla colpa grave.

La disposizione testè riprodotta, per quanto individui letteralmente la figura dell'ufficiale giudiziario trova, per effetto della portata generale che sembra ragionevole

doversi riconoscerle, validità per il notificante in genere. E dunque valida anche per l'operatore di polizia locale quando sia incaricato dei compiti di notificazione.

Le ipotesi considerate dalla norma summenzionata valgono per lo più con riferimento agli atti processuali; è pertanto infrequente che l'operatore di polizia locale sia chiamato a rispondere per i casi previsti dal citato art. 60 c.p.c.; comunque, volendo illudersi di aver suscitato in chi legge la curiosità di sapere quali siano i casi ai quali fa riferimento la disposizione procedurale, essi sono costituiti, principalmente, dalle ipotesi, previste dagli artt. 330 e 331 c.p.c. in cui il giudice ordina la notificazione, entro un termine stabilito, dell'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o dipendenti quando la sentenza non sia stata impugnata nei confronti di tutte le parti. Non sembra però questo un argomento da appassionare gli operatori di polizia municipale al punto tale da autorizzare ulteriori digressioni in merito.

Tra le principali fattispecie che possono comportare la responsabilità penale del notificante, rientra di sicuro quella considerata dall'art. 479 c.p.: ipotesi conosciuta quale falso ideologico. Il reato si configura allorché il notificante attesti falsamente, come compiute, o avvenute in sua presenza, operazioni in realtà non effettuate e/o accadute, ancorché dichiarate tali.

Può riuscire utile ricordare che ai fini della sussistenza del reato di cui sopra, è irrilevante la collocazione del notificante in una determinata posizione formale della struttura dell'ente di appartenenza; ciò che conta è il fatto oggettivo della attività funzionale all'ente, espletata in concreto dal soggetto che ha proceduto alla notificazione. Questa precisazione, tratta dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Pen. Sez. V 21 marzo 1980, vuol dire che può essere chiamato a rispondere di tale reato anche l'operatore di polizia locale che sia stato incaricato di svolgere occasionalmente i compiti di notificazione, sostituendo la figura normalmente adibita per lo svolgimento degli stessi.

L'ipotesi di una falsa attestazione, nella relata di notificazione, delle attività compiute pare essere, più che altro, una ipotesi di scuola, che difficilmente si verifica in concreto. In ossequio alla regola che la realtà supera sempre la fantasia, è sufficiente invece consultare la giurisprudenza per rendersi conto di come simili fatti siano tutt'altro che inconsueti. E ciò che stupisce è che a governare comportamenti irrazionali sia stata, spesso, la leggerezza. Una conferma, semmai ve ne fosse bisogno, di quanto sia difficile resistere, talvolta, alla stolideità, all'irrazionalità, all'insipienza: sirene che sembrano capaci di sedurre coloro che navigano nel mare magnum delle carte e che sono costretti, in alcuni casi, a misurarsi con le onde procellose del forte squilibrio tra la congerie dei compiti da assolvere e le risorse umane disponibili. Ovviamente, e l'esperienza lo dimostra, la vacanza mentale non è quasi mai una giustificazione.

È primieramente a seguito della notificazione degli atti tributari, che si configura la responsabilità amministrativa. I Comuni sono stati e vengono ancora richiesti, ancorché oggi sembrerebbe in minor misura, di notificare atti di tale natura per conto dell'amministrazione finanziaria.

La richiesta, spesso, afferisce a notificazioni da eseguirsi a breve, per non dire brevissima scadenza dal tempo utile per evitare la decadenza dalla pretesa tributaria e/o fiscale. Ragioni determinate, per lo più, da carenze di organico e dalla oggettiva brevità del termine nonché dall'esigenza di provvedere ai restanti compiti istituzionali, hanno, talvolta, non consentito al notificante di notificare nei tempi richiesti. A tali situazioni è conseguita la mancata riscossione dell'imposta per l'avvenuta eccezione di decadenza avanzata dal contribuente. Donde il danno cagionato all'amministrazione procedente, che ha preteso di essere ristorata dall'ente di appartenenza del notificante, chiamato così a rispondere del suo operato davanti alla Corte dei Conti per l'esborso sostenuto dal Comune.

Per quanto la responsabilità di cui sopra sia caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, la giurisprudenza contabile si è rivelata sino ad ora piuttosto rigorosa nel giustificare

il comportamento del notificante ancorchè questi avesse eccepito la ristrettezza del termine, i numerosi compiti da svolgere, l'imminenza di eventuali periodi feriali e così via.

Alla responsabilità amministrativa sussistente nella forma sopra considerata, può affiancarsi, in questi casi, anche la responsabilità disciplinare laddove la condotta del notificante sia risultata gravemente negligente o addirittura dolosa.

CAPITOLO II

LA NOTIFICAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CIVILE

1. Le modalità di notificazione.

Il sistema di notificazione degli atti civili amministrativi è di fatto costituito dalle disposizioni previste negli artt. 137 e ss. del c.p.c.. Tale sistema finalizzato, essenzialmente, alle notifiche processuali, assume natura di riferimento anche per le notificazioni degli atti amministrativi non fisiologici al processo.

In taluni casi sono le stesse norme amministrative a richiamare la disciplina processualcivile in materia di notificazioni di atti o provvedimenti come avviene, per esempio, nel caso dell'art. 201 comma 3 del codice stradale. Anche l'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689 rimanda all'applicazione delle disposizioni previste dalle leggi vigenti ai fini della notificazione degli estremi delle violazioni amministrative.

Un impianto notificatorio piuttosto analogo a quello attualmente delineato dal c.p.c., è rinvenibile nel R.D. 17 agosto 1907, n. 642: Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; disposizioni non soltanto ancora attuali ma alle quali rinvia anche la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

Ciò premesso, le regole che presiedono alla notificazione degli atti amministrativi presentano, oggi, a seguito delle innovazioni del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, decisa attenzione alla protezione della riservatezza.

L'art. 137 del c.p.c. precisa alcuni criteri che si potrebbero definire generali per la materia: ogni qualvolta la notificazione non risulti possibile a mani proprie del destinatario, il notificante consegna o deposita la copia dell'atto notificando in busta, che provvede a sigillare e sulla quale trascrive il numero cronologico della notificazione. Delle predette formalità viene dato atto nella relazione di notificazione che, si ricorda, costituisce un elemento essenziale e come tale inderogabile.

La legge prescrive ulteriormente e le ragioni della prescrizione sono immediatamente intuibili, che la busta non debba presentare segni o indicazioni idonei a far risalire al contenuto dell'atto.

Alle operazioni di sigillatura della busta provvede il notificante; le predette operazioni possono essere anche piuttosto semplici: chiusura della busta utilizzando l'adesivo della quale la medesima è già provvista con sigla del notificante ai lembi o, ancor meglio, apposizione del timbro dell'ufficio sul lembo della busta e sigla del notificante.

2. La notificazione in mani proprie.

Tratteggiata dall'art. 138 c.p.c. costituisce la forma di notificazione per antonomasia; tra le modalità consentite è senz'altro quella che offre maggiori garanzie in relazione al buon esito del procedimento notificatorio.

Essa si compie mediante consegna di copia dell'atto notificando nelle mani proprie del destinatario; la consegna, di regola, deve avvenire presso la casa di abitazione dell'interessato o, in caso di impossibilità, ovunque quest'ultimo sia reperito, fatto salvo il rispetto del limite territoriale.

Anteriormente al D. L.gs. 196 del 2003, la formulazione dell'art. 138 appariva diversa rispetto all'attuale; la novità consiste nell'aver preteso che il notificante si rechi, ai fini della consegna, prima di ogni altro luogo presso l'abitazione del destinatario. Tale

innovazione comporta che il soggetto incaricato della notifica non possa scegliere se recarsi prima all'abitazione del destinatario o cercarlo subito altrove; opzione operativa che sembrava autorizzata dalla previgente formulazione dell'art. 138.

Un dubbio, a questo punto, potrebbe adombrarsi, segnatamente se il notificante che pur provvedendo alla notificazione a mani proprie del destinatario abbia, però, eseguito la consegna fuori dell'abitazione di quest'ultimo, debba precisare nella relazione redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c. le ragioni che non hanno consentito la consegna presso l'abitazione dell'interessato.

Si è dell'avviso che ciò non sia necessario perché quel che conta, in definitiva, è che la notificazione sia andata a buon fine. Potrebbe, ma l'ipotesi sembra assolutamente capziosa, darsi il caso che il destinatario eccepisca il fatto che il notificante avrebbe dovuto recarsi prima all'abitazione e rifiuti, di conseguenza, di ricevere l'atto. Accadendo eventualmente ciò, il notificante darà atto del rifiuto opposto indicandone le ragioni.

Può capitare che, per ragioni di celerità, il destinatario venga invitato presso gli uffici al fine della notificazione. A tale comportamento, pur non infirmando la validità della notifica, dovrebbe riservarsi natura di eccezione e non di regola poiché lo spirito dell'art. 138 è quello che vuole il notificante recarsi dal destinatario e non viceversa.

3. La notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

L'art. 139 elenca i criteri da seguire qualora il destinatario non venga reperito presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

In questi casi il notificante si accerterà se vi siano persone di famiglia o addette alla casa, alle quali dovrà essere consegnata copia dell'atto. A condizione, però, che le medesime non siano minori degli anni quattordici o non rivelino stati di evidente incapacità.

La locuzione persone di famiglia indica i familiari del destinatario; la giurisprudenza è orientata nell'affermare la validità della notificazione anche qualora la consegna sia avvenuta a mani di soggetto che, pur legato da un vincolo familiare con il destinatario, non conviva abitualmente con il medesimo. Le ragioni che informano il ricordato orientamento, cfr. Cassazione Civile Sez. Un. 23 aprile 1999, n. 250, T.A.R. Liguria, 7 settembre 2002, n. 937, sono individuate nella solidarietà parentale e nel dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.

È analogamente valida la notificazione eseguita a eventuali domestici del destinatario; anch'essi hanno il dovere di consegnare l'atto, che dovrà essere contenuto in busta chiusa e ritirato per conto del destinatario. Il semplice fatto che l'addetto alla casa, tale è in definitiva il domestico, sia reperito presso l'abitazione dell'interessato è condizione idonea a rendere regolare la notificazione, essendo del tutto irrilevante, come precisa la giurisprudenza, cfr. Cassazione Civile Sez. Un. 19 novembre 1999, n. 793, che il ricevente sia posto alle dipendenze esclusive del coniuge del destinatario e non anche di questi.

Nel caso non sia reperito alcuno dei soggetti di cui sopra, la legge prevede che la notifica si effettui mediante consegna di copia al portiere dello stabile sede dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e, qualora mancasse anche il portiere, a un vicino di casa che accetti di ricevere la copia. E qui entrano in gioco le esigenze della privacy. La consegna, come già precisato, viene effettuata in busta chiusa; il portiere o il vicino non sottoscrivono più, come in precedenza, l'originale dell'atto ma una ricevuta relativa all'avvenuta consegna. Tale ricevuta verrà di regola allegata all'originale dell'atto che sarà inviato all'organo che ha richiesto la notificazione.

Dell'avvenuta notificazione, il notificante dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

Mette conto precisare che il notificante ha l'obbligo di osservare la successione preferenziale indicata nell'art. 139 c.p.c.; ciò vuol dire che l'individuazione dei soggetti consegnatari non è affidata alla discrezionalità del notificante: prima si dovrà cercare di reperire il destinatario, indi persona di famiglia o addetta alla casa e poi il portiere o il vicino. Tant'è che la giurisprudenza afferma la nullità della notificazione a mani del portiere quando la relazione del notificante non contenga alcun riferimento al mancato rinvenimento di taluno dei restanti soggetti, cfr. Cassazione Civile Sez. I 11 maggio 1998, n. 4739.

È stato sopra precisato che in caso di notificazione eseguita a mani del portiere o del vicino, il notificatore provvede ad inviare al destinatario una raccomandata. L'espletamento di tale formalità, per quanto necessario, non si configura, per taluna giurisprudenza, come elemento esecutivo della fattispecie notificatoria in quanto la notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell'atto al portiere, cfr. Cassazione Civile Sez. Lav. 13 maggio 2003, n. 7349.

La disposizione in rassegna prevede, altresì, che se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. La nostra realtà territoriale autorizza a non soffermarsi oltre su tale caso, gli operatori con eventuale vocazione marinara non la prendano a male. Non sempre è noto il comune di residenza; la legge prevede per superare tale eventuale ignoranza criteri suppletivi: la notificazione deve eseguirsi nel comune di dimora e se anche questo è ignoto, in quello di domicilio.

A questo punto può riuscire utile ricordare le nozioni di residenza, dimora e domicilio.

Il codice civile fornisce compiutamente le sole definizioni di residenza e di domicilio.

La residenza, precisa l'art. 43 del c.c., è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

La dimora è il luogo dove il soggetto abitualmente vive.

Il domicilio è nozione dal sapore più commerciale e/o aziendale in quanto coincide con il luogo in cui taluno ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Ancorchè si rilevi, nella pluralità delle persone fisiche, identità tra la dimora e la residenza anagrafica, non è del tutto eccezionale che tra le medesime si configurino discrepanze. Il dubbio è, in questi casi, se la notificazione vada eseguita presso la prima o la seconda. A dirimere eventuali incertezze operative semmai sussistessero, è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che riserva alle risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo con conseguente obbligo di notificare l'atto nel luogo di reale dimora abituale del destinatario. Semprechè tale luogo sia conosciuto dal notificante facendo uso dell'ordinaria diligenza, cfr. Cassazione Civile Sez. III 11 novembre 2003, n. 16941.

4. L'irreperibilità o rifiuto di ricevere copia.

Le nuove modalità in materia di notificazione con le forme dell'art.140 del codice di procedura civile sono le seguenti: il notificante deposita, in busta chiusa e sigillata, copia dell'atto nella casa comunale; affigge, sempre in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione e/o dell'ufficio e/o dell'azienda del destinatario avviso dell'avvenuto deposito e invia, al destinatario, raccomandata, questa volta con l'avviso di ricevimento. Il momento di perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 avviene a seguito dell'espletamento di tutte le formalità previste. Non è richiesta, per la validità della notificazione, anche la prova della consegna della raccomandata né l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento, cfr. Cass. Civile Sez. II 16 marzo 2004, n. 5345.

Il ricorso all'articolo di cui sopra risulta giustificato soltanto laddove il destinatario sia realmente irreperibile. Non dimentichiamo che la regola generale è quella di notificare, per quanto possibile, l'atto a mani dell'interessato o di taluno dei soggetti indicati nell'art. 139. Una irreperibilità temporanea, determinata, per esempio, dal fatto che il destinatario si rechi al lavoro al mattino per rientrare soltanto la sera, costituisce una condizione tipica dei giorni nostri; da qui il dovere del notificante, dettato ancor prima da regole di professionalità individuale che di puntuale rispetto delle disposizioni informanti il sistema notificatorio, di esperire utili tentativi per reperire l'interessato, non ricorrendo tout court e sbrigativamente all'art. 140, fatte salve imminenti scadenze temporali.

Le forme sino ad ora considerate non devono essere impiegate nel caso siano sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario: ipotesi, queste, regolate dall'art. 143 del quale si dirà oltre.

Le disposizioni di cui all'art. 140 valgono anche in caso di rifiuto o incapacità di ricevere copia dell'atto da parte delle persone indicate nell'art. 139.

5. Notificazione presso il domiciliatario.

Laddove il destinatario di un atto abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la notificazione deve essere eseguita mediante consegna di copia al domiciliatario, nel luogo di elezione del domicilio. Non è pertanto ammessa la notificazione a mani del domiciliatario ma eseguita fuori del domicilio eletto.

La consegna al domiciliatario, precisa la norma: art. 141 comma 3 equivale a consegna nelle mani del destinatario.

Ancorché un soggetto abbia eletto domicilio presso altri, la notificazione eseguita a sue mani è da considerarsi pienamente valida, cfr. Cons. di Stato 25 gennaio 2002, n. 412.

L'art. 141 non è stato interessato, direttamente dalle innovazioni prescritte dal D. Lgs. N. 196 del 2003; ciò non significa che non trovino applicazione, anche in questo caso, le modalità a tutela della privacy. Tali modalità costituiscono, già si è avuto modo di precisare, criteri di portata generale, derogabili soltanto nei casi espressamente preveduti. L'art. 137 comma 3 del codice di procedura civile indica come eccezione alla regola della consegna in busta chiusa l'ipotesi considerata dal secondo comma dell'art. 143: consegna di copia al pubblico ministero; di conseguenza si è dell'avviso che anche la consegna al domiciliatario sia eseguita nel rispetto della tutela della riservatezza del destinatario e, pertanto, mediante busta chiusa. Una formalità che potrebbe rivelarsi probabilmente eccessiva, tanto più che, in genere, il rapporto tra domiciliato e domiciliatario è caratterizzato da rapporti professionali, fiduciari. Questo avviene per lo più nel caso di domicilio eletto presso studi legali o di commercialisti; non si può tuttavia escludere a priori l'ipotesi di chi elegga domicilio al di fuori di studi professionali, ma, per ragioni di comodità, presso amici e/o parenti. Si pensi al caso di chi abbia proposto opposizione al Giudice di Pace avverso un verbale di violazione amministrativa e non risieda nel comune in cui ha sede tale giudice o in comuni comunque rientranti nella competenza territoriale dell'ufficio. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che l'opponente deve indicare un suo procuratore o dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. In mancanza di tali elementi le notificazioni vengono eseguite mediante la cancelleria. Si comprende così come il ricorrente possa avere interesse a eleggere domicilio presso tale comune pur optando di stare in giudizio personalmente. La garanzia della privacy non appare in questo caso peregrina.

6. La notificazione a persona non residente né dimorante nella Repubblica.

Le notificazioni alle persone residenti all'estero sono prevalentemente regolate dalle convenzioni internazionali in materia. Ciò è quanto precisa il comma 2 dell'art. 142 del c.p.c., attribuendo, pertanto, alle disposizioni del comma 1 natura esclusivamente residuale: le prescrizioni indicate in quest'ultimo comma in tanto si applicheranno, in quanto non sia dato provvedere ai sensi delle citate convenzioni.

Vediamo più da vicino la disciplina tratteggiata dal primo comma dell'art. 142.

La norma, richiamata in apertura la regola di salvezza, contenente il rimando alle convenzioni internazionali, individua nella spedizione al destinatario per mezzo della posta raccomandata e nella consegna di ulteriore copia al pubblico ministero ai fini della trasmissione al Ministero degli affari esteri, le formalità da osservare per la notificazione all'estero.

La disciplina attualmente prevista appare modificata rispetto a quella previgente all'entrata in vigore del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 poiché, oggi, non trova più luogo l'originaria prescrizione dell'affissione della copia dell'atto notificando all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procedeva. Modalità che, invero, aveva suscitato dubbi in relazione alla sua validità in materia di notificazione di atti amministrativi, per giunta privi di qualsivoglia rilevanza processuale.

Dubbi che, con riferimento a tale categoria di atti, sembrano permanere laddove continua a pretendersi la trasmissione di copia al pubblico ministero; disposizione che si è dell'avviso sembra conservare validità per la notificazione degli atti processuali.

Tra le principali convenzioni internazionali che rimangono e continuano a rimanere le fonti primarie delle notificazioni all'estero, cfr. Cass. Civ. Sez. I 8 agosto 2003, n. 11966, si annoverano le Convenzioni dell'Aja del 1954 e del 1965, la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'U.E. di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, ratificata con Legge 19 ottobre 1999, n. 422, il Codice Europeo della notificazione, deliberato dal Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni U.E. nella riunione del 29 maggio 2000.

Può riuscire utile precisare che le condizioni legittimanti l'applicazione delle forme prescritte per la notificazione all'estero comportano la conoscenza dell'attuale recapito presso lo Stato estero del destinatario. Qualora si abbia soltanto contezza del fatto che il soggetto risulti trasferito genericamente all'estero ma nulla si conosca di più relativamente al luogo di residenza, appare giustificato il ricorso alle consuete formalità dell'art. 143 c.p.c.: notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, cfr. Corte Conti Sez. III 5 febbraio 2002, n. 33/A, delle quali si dirà compiutamente al paragrafo successivo.

7. La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

È l'art. 143 c.p.c. a fissare le regole in materia e a delineare le modalità delle forme di notificazione laddove la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario risultino sconosciuti.

Queste le regole da seguire:

- deposito, in busta chiusa, sigillata, sulla quale viene trascritto il numero cronologico della notificazione, della copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. La formalità del deposito in busta chiusa, per quanto di essa non se ne faccia menzione nell'art. 143 c.p.c., deriva dalla regola generale, derogabile per i soli casi previsti dalla legge, codificata dall'art. 137 comma 3 c.p.c.;

- consegna di copia dell'atto al pubblico ministero quando siano sconosciuti tanto il luogo dell'ultima residenza quanto quello di nascita del destinatario. Siffatta consegna avviene, a precisarlo è il summenzionato terzo comma dell'art. 137 c.p.c., in deroga all'obbligo della busta chiusa.

La data di perfezionamento della notificazione coincide con il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono compiute le formalità anzidette.

Sotto l'aspetto pratico sono i rapporti intercorrenti tra l'art. 143 c.p.c. e l'art. 140 c.p.c.: notificazione a destinatario irreperibile, a costituire motivo di dubbio per gli operatori.

La disamina della numerosa giurisprudenza consolidatasi in merito, consente di segnare alcuni punti fissi.

Intanto viene considerato largamente giustificato il ricorso alle forme dell'art. 143 c.p.c. in luogo dell'art. 140 c.p.c., cfr. TAR Veneto Sez. I 15 gennaio 2003, n. 412, ogni qualvolta lo stabile indicato quale indirizzo del destinatario risulti di fatto demolito. Diversamente, la notificazione non potrà eseguirsi semplicemente con le forme prescritte dall'art. 143 c.p.c. nel caso il nominativo del destinatario non risulti né sul citofono, né sulla cassetta della posta ancorché l'interessato sia indicato come residente in quel luogo.

La Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. Civ. Sez. I 16 luglio 2003, n. 11138, argomenta che tali elementi non sono di per sé idonei a inferire, per ciò sol fatto, la presunzione negativa in relazione alla effettiva residenza dell'interessato nel luogo indicato in quanto insussistente l'obbligo giuridico di affiggere il proprio nominativo sui citofoni o sulle cassette della posta.

In questi casi debbono soccorrere le informazioni delle persone del luogo e, segnatamente, gli accessi diretti da parte del notificante.

Il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non può e non deve essere bellamente impiegato senza che il notificatore si sia fatto parte diligente e abbia, di conseguenza, eseguito le ricerche prodromiche a reperire l'interessato, sempreché nei limiti ragionevoli della normale diligenza.

Le condizioni legittimanti la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rileva la Suprema Corte, cfr. Cass. Civ. Sez. II 28 agosto 2002, n. 12598, non sono costituite dal solo dato soggettivo dell'ignoranza relativamente alla residenza, dimora o domicilio del destinatario, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza.

Dalle suddette precisazioni deriva che le mere risultanze di una certificazione anagrafica possono essere inidonee a giustificare l'avvenuta notificazione con le formalità dell'art. 143 c.p.c., ove al notificante fosse riuscito di notificare con le forme consuete se sol avesse fatto uso della ragionevole e normale diligenza, cfr. Cass. Civ. Sez. I 2 dicembre 2003, n. 18385.

Dalle ricerche e dalle indagini effettuate il notificante deve dare conto nella relazione di notificazione.

8. La notificazione alle persone giuridiche.

La notificazione alle persone giuridiche e agli Enti e/o associazioni privi di personalità giuridica si esegue nelle rispettive sedi.

Talvolta la sede legale e la sede effettiva della società non coincidono; da qui il dubbio che pervade alcuni operatori relativamente all'individuazione della sede presso la quale deve effettuarsi la notificazione.

L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione è quello di considerare valida la notificazione eseguita nella sede effettiva anziché in quella legale, cfr. Cass. Civ. Sez. I 24

febbraio 2004, n. 3620. E ciò muovendo dalla formulazione dell'art. 46 comma 2 c.c., ai sensi del quale nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16: sede legale, sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Ai fini della configurabilità di una sede effettiva occorre, come rileva la giurisprudenza ricordata, che nel luogo indicato come tale abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi.

La notificazione si esegue mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

Non è necessario, almeno per l'orientamento della giurisprudenza prevalente, cfr Cass. Civ. Sez. Il 29 marzo 2004, n. 5762, la sussistenza di un rapporto di dipendenza lavorativa intercorrente tra il consegnatario e la persona giuridica. Tale rapporto può presentare anche natura provvisoria o precaria e laddove dalla relazione del notificante risulti la presenza, in una delle predette sedi, di persona che si trovava nei locali della sede stessa, si verifica una presunzione che può essere soltanto superata con la prova contraria fornita dal destinatario, relativa al fatto che tra questi e il consegnatario non sussisteva alcun rapporto di dipendenza né tantomeno alcun incarico ai fini della ricezione delle notificazioni.

Il terzo comma dell'art. 145 c.p.c. prende in considerazione l'ipotesi in cui non riesca di notificare presso la sede della persona giuridica. In questo caso la notificazione viene eseguita con le forme prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., sempreché sull'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'Ente.

È utile ricordare che quest'ultima ipotesi conserva natura di eccezione; le eccezioni sono e rimangono tali quando non si trasformano in regola. Ciò che si vuole dire dunque è questo: il fatto che sull'atto sia indicata la persona fisica del rappresentante dell'Ente non comporta, automaticamente, la deroga alla regola generale della notificazione presso la sede dell'Ente.

9. Cenni in materia di notificazioni alle Amministrazioni dello Stato.

È una forma di notificazione che, oggettivamente, presenta una scarsa rilevanza per l'attività degli operatori di polizia municipale.

Se ne dirà, di conseguenza, soltanto per sommi capi e più per soddisfare un dovere di correttezza espositiva che non per avvertita esigenza operativa.

La materia è regolata dall'art. 144 del c.p.c., che stabilisce come prima regola l'osservanza delle disposizioni per le notificazioni all'Amministrazione dello Stato, delle disposizioni che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Per le restanti Amministrazioni, le notificazioni vanno eseguite direttamente, presso l'Amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Tali notificazioni si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o al soggetto incaricato dall'organizzazione di appartenenza.

10. Cenni in materia di notificazione ai militari in servizio.

La notificazione ai militari in servizio avviene mediante consegna di copia al pubblico ministero che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a modalità previste per soddisfare esigenze di natura processuale e, in relazione alle formalità della consegna, si richiamano le considerazioni già svolte in precedenza, segnatamente nel paragrafo dedicato alla notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

Il ricorso alle forme indicate dall'art. 146 c.p.c.: norma che tipizza la notificazione al militare, è prescritta per le sole ipotesi in cui non si sia potuta eseguire la notifica a mani proprie del destinatario, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti. Così precisa l'art. 146.

Da qui il dovere, per il notificante, di esperire, preventivamente, il tentativo di portare a buon fine la notificazione ricercando, dapprima, il destinatario presso la sua residenza, dimora o domicilio; soltanto laddove detto tentativo risultasse sterile soccorreranno le formalità precisate dall'art. 146.

11. Cenni in materia di pubblici proclami e forme di notificazione ordinate dal giudice.

La notificazione per pubblici proclami costituisce eccezionale forma di notificazione processuale esperibile soltanto quando sussistano precise condizioni che rendono sommariamente difficile provvedere con le tradizionali forme di notificazione.

Tali condizioni sono individuate dall'art. 150 c.p.c.: nelle seguenti:

- 1) rilevante numero dei destinatari;
- 2) difficoltà di identificarli tutti.

In considerazione del carattere straordinario dell'istituto, la notificazione per pubblici proclami deve essere espressamente autorizzata dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede; a farne richiesta deve essere la parte interessata e ai fini dell'ammissibilità è necessario sentire il pubblico ministero.

L'autorizzazione viene rilasciata mediante decreto, apposto in calce all'atto da notificarsi che, ove occorra, può contenere la designazione dei soggetti ai quali l'atto va notificato con le forme ordinarie. È dovere del richiedente farsi parte diligente al fine di compiere tutte le verifiche, soprattutto documentali, idonee ad ottenere una consistente diminuzione dei nominativi dei destinatari; soltanto se a verifiche compiute, il numero di questi ultimi rimanesse oggettivamente rilevante o se le difficoltà di identificazione continuassero a permanere, la notificazione per pubblici proclami potrà configurarsi come legittima; in caso contrario, no (vedasi Corte d'Appello di Bologna 12 marzo 2003).

Copia dell'atto deve essere depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto va inserito nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 3 dell'art. 150 c.p.c. prevedeva, quale ulteriore forma di pubblicità, anche la pubblicazione dell'estratto nel foglio degli annunci legali delle Province di residenza dei destinatari o nelle quali si presumono risieda la maggior parte dei medesimi.

Si rileva, con riferimento a quest'ultima formalità, che i predetti fogli sono stati aboliti dall'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; pertanto è oggi sufficiente la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il momento di perfezionamento della notificazione ha luogo, precisa il comma quarto dell'art. 150 c.p.c., quando sono state espletate tutte le formalità prescritte e il notificante ha depositato una copia dell'atto con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questo tipo di notificazione è ammessa anche nei procedimenti davanti al giudice amministrativo.

Le regole e le modalità che il notificante deve osservare nel corso dei procedimenti notificatori sono quelle stabilite dalle disposizioni che le prevedono tant'è che il mancato rispetto delle formalità prescritte può pregiudicare la regolarità dell'attività compiuta. Possono, tuttavia, darsi contingenze tali da rendere necessarie, forme di notificazione diverse da quelle stabilite per legge, da individuarsi dal giudice di volta in volta mediante l'adozione di decreto da redigersi in calce all'atto notificando.

La formulazione dell'art. 151 c.p.c. anteriormente al D. L.gs. 30 giugno 2003. n. 196 considerava quali esigenze legittimanti il ricorso a forme di notificazioni straordinarie quelle informate a ragioni di maggiore celerità; oggi, imperante la normativa in materia di privacy, la sfera è stata ampliata e comprende, per espressa indicazione legislativa, anche ragioni di riservatezza e di tutela della dignità.

Tra i mezzi eccezionali di notificazioni, l'art. 151 menziona il telegramma collazionato; l'utilizzo di tale sistema è, pertanto, indiscusso ove sussistano le cennate esigenze.

Meno pacifico è il ricorso al telefax e non mancano orientamenti che ritengano addirittura giuridicamente inesistente la notificazione eseguita a mezzo di tale strumento. Ciò perché difetterebbe, in tal caso, la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale del medesimo da parte del destinatario, cfr. Cass. Civ. Sez. V 25 marzo 2003, n. 4319.

A questo punto appare utile una precisazione. Un conto è servirsi, direttamente ai fini della notificazione, del fax con il conseguente stato di incertezza rilevato dalla giurisprudenza; altro è inviare, con tale mezzo, un atto o un provvedimento al notificante perché questi lo notifichi, con le forme ordinarie, al destinatario.

In quest'ultimo caso non si configura l'ipotesi della notificazione mediante fax, poiché essa deve, comunque, avvenire con le modalità tipiche, previste dagli art. 139 e seguenti c.p.c., risultando assolutamente ininfluenti in funzione della bontà della notificazione.

PAGINA VUOTA

CAPITOLO III

LE FORME DI NOTIFICAZIONE PREVISTE DALLE LEGGI SPECIALI

1. La notificazione a mezzo del servizio postale.

Tra le forme di notificazione, quella a mezzo del servizio postale è certamente una tra le più diffuse almeno nell'esperienza operativa delle polizie locali.

Il quadro normativo di riferimento è oggi offerto non tanto dall'art. 149 c.p.c. quanto, piuttosto, dalla normazione speciale, segnatamente dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.

Tale normativa o meglio alcune disposizioni della medesima non hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale; altre sono state adeguate alle esigenze di tutela del diritto alla riservatezza, andata rafforzandosi a seguito del processo di evoluzione legislativa che ha caratterizzato l'ordinamento vigente.

Tra le disposizioni dichiarate incostituzionali si ricordano quelle dell'art. 8 secondo e terzo comma della Legge n. 890 del 1982. Gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale hanno riverberato profondamente sulla attività operativa della polizia locale; è difatti a seguito della sentenza 23 settembre 1998 n. 346 che ha trovato ingresso nella prassi operativa l'istituto della doppia raccomandata in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario; istituto sul quale non è caso attardarsi essendo, il medesimo, ampiamente conosciuto dagli addetti ai lavori.

A protezione della privacy è richiesto che le buste contenenti l'atto non indichino elementi dai quali possa desumersi il contenuto, come prescritto dall'art. 2 della suddetta legge, novellato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La notificazione a mezzo del servizio postale è notificazione essenzialmente eseguita dall'ufficiale postale, che, a tali fini, si avvale dei modelli, in corso di adeguamento alla normativa in tema di protezione della riservatezza, predisposti dalle Poste Italiane S.p.A..

Sull'originale e sulla copia notificata per il tramite del servizio postale, il notificante deve predisporre la relazione di notificazione: formalità prevista sia dall'art. 149 comma 2 c.p.c. sia dall'art. 3 della citata legge n. 890.

La mancata predisposizione della relazione di notificazione, la problematica si è configurata, per lo più in merito alla notificazione delle violazioni stradali, non costituisce motivo di nullità ma, soltanto mera irregolarità non riflettente sulla validità della notificazione. Questo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. Civ. Sez. I 13 marzo 1996.

Ciò non autorizza tuttavia a non osservare una formalità che è pur sempre prescritta dalla legge e, giova ricordarlo, la esatta osservanza delle disposizioni e la conformità dei comportamenti operativi alle medesime dovrebbe essere avvertita da ciascun operatore come regola dettata dalla professionalità individuale, ancor prima che da considerazioni relative agli effetti eventualmente conseguenti a prassi che da esse si discostano.

All'atto della redazione del presente quaderno, talune regole della notificazione a mezzo posta risultano modificate dall'art. 2, comma 4 del D.L. 14 marzo 2005, n° 35: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, noto come decreto sulla competitività. Al momento in cui il quaderno viene licenziato non è ancora decorso il termine utile per eventualmente convertire in legge siffatto decreto; pertanto, il medesimo, ancorchè si dubiti ciò avvenga, potrebbe, in teoria o non essere convertito o convertito con modificazioni. Posto che le regole rimangono quelle

dettate dal decreto sulla competitività, la Legge 20 novembre 1982, n° 890 presenta le seguenti modifiche:

1. E' ammessa la notificazione oltre che con il servizio postale anche a mezzo di sistemi telematici. In questi casi, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo del notificatore cfr. art. 3, comma 2 Legge n° 890/1982, novellato dall'art. 2, comma 4 del D.L. n° 35/2005;
2. Mezzo alternativo al telegrafo ai fini della trasmissione dell'avviso di ricevimento previsto dall'art. 4, comma 2 della Legge n° 890/1982 è, imperante la novella attuata dal D.L. n° 35, la via telematica;
3. Qualora la persona abilitata a ricevere il piego in luogo del destinatario, rifiuti di riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. La regola vale anche per il caso di impossibilità per l'agente postale di recapito a seguito di temporanea assenza del destinatario o mancanza, inidoneità o assenza di persona abilitata a ricevere la notificazione. Del tentativo di notifica e del suo deposito presso l'ufficio postale o sua dipendenza, viene data notizia dall'agente postale mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le indicazioni prescritte dal novellato art. 8 della Legge n° 890. Poiché all'avviso deve provvedere l'agente postale non si ritiene necessario soffermarsi sulle indicazioni di cui sopra, rimandando alla lettura del citato art. 8. Si ritiene epperò utile ricordare che il destinatario deve provvedere al ritiro della notificazione entro il termine massimo di 6 mesi; quest'ultima si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni: cosiddetta compiuta giacenza dalla data del deposito. Decorso inutilmente il termine di 6 mesi, l'atto viene restituito al mittente;
4. Si è detto che dell'avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale o una dipendenza di quest'ultimo, l'agente postale ne dà avviso con raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente con le indicazioni previste dall'art. 8, 3 comma novellato;
5. La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al punto 3 ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

2. La notificazione delle violazioni amministrative.

È questo, per intuibili ragioni, uno degli aspetti di maggior interesse per gli operatori di polizia municipale.

La disposizione che regola, in via generale, la materia è data dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689: normazione costituente l'architrave che caratterizza l'architettura legislativa dell'illecito amministrativo e che contiene significativi principi andati viepiù elaborati dalla copiosa giurisprudenza in materia.

Laddove risulti possibile, statuisce il richiamato art. 14, "la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa". Questa la regola; l'eccezione è costituita dalla notificazione al responsabile solidale degli estremi della violazione allorquando non si sia potuto provvedere all'istituto della contestazione immediata nei confronti del trasgressore.

Che contestazione e notificazione siano istituti ontologicamente diversi è cosa nota e risaputa agli operatori di polizia municipale; non traggano, pertanto, i medesimi motivi di corrucciamento, chè non si ha certo in animo di rimestare definizioni trite e ritrite. Basti qui ricordare che la notificazione del verbale di accertamento non è, rileva la giurisprudenza,

atto processuale ma atto del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione della sanzione; ne discende, di conseguenza, che la nullità della sua notificazione da luogo a invalidità riverberante il pregiudizio degli atti successivi soltanto nei casi in cui a sanare il vizio non sia intervenuta una nuova notificazione: cfr. Cass. Civ. Sez. II 23 gennaio 1999, n. 776.

Dell'esigenza, peraltro ispirata a ragioni di tutela del diritto di difesa, che le violazioni siano contestate, semprechè ciò riesca possibile, immediatamente, già si è detto e, certamente, lo si sa, così come si sa che la mancata contestazione immediata, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida perciò la conseguente ordinanza ingiunzione: cfr. Cass. Civ. Sez. I 8 giugno 1998, n. 71; Cass. Civ. Sez. I 7 novembre 1998, n. 11245 e così numerose altre.

Viene a questo punto da domandarsi se il verbale mediante il quale si dà contezza di una violazione amministrativa, notificato e non contestato in via immediata, debba, a pena di invalidità, contenere anche la sommaria indicazione delle ragioni che non hanno consentito di provvedere a quest'ultima forma di contestazione.

L'obbligo di indicare, seppur nel rispetto della natura di sintesi alla quale il verbale non può, oggettivamente, abdicare, le motivazioni eventualmente ostative alla mancata contestazione immediata si rinviene nella lettera dell'art. 201 del codice stradale; nessun riferimento è, però, contenuto nell'art. 14 della legge n. 689: disposizione che enuncia il solo criterio della contestazione immediata se e in quanto possibile. Ne discende, pertanto, che il suddetto obbligo non sussiste in relazione alla notificazione di violazioni estranee a quelle stradali. Se gli accertatori si danno come regola operativa quella di indicare in ogni caso i motivi della mancata contestazione immediata non si può che esserne compiaciuti, riservando a tale prassi valore di apprezzabile scrupolo di diligenza; se no, nessuna conseguenza sul piano della validità della notificazione.

La notificazione agli interessati deve avere luogo entro 90 giorni dall'accertamento della violazione se il destinatario risiede nel territorio della Repubblica; entro 360 giorni per il caso dei residenti all'estero.

Il decorso del termine iniziale, cosiddetto "dies a quo" nel lessico giuridichese, avviene, precisa l'art. 14 della legge n. 689, dalla data dell'accertamento.

La locuzione sembrerebbe a prima vista tale da non offrire lo spunto a problemi interpretativi di sorta; sennonché ci si è domandati, ai fini della decorrenza dei termini, se l'espressione "accertamento" debba riferirsi alla data della commessa violazione o, piuttosto, alla complessa attività conseguente alla percezione dell'illecito da parte dell'operatore incaricato di procedere alla contestazione.

Significativa è la giurisprudenza della Suprema Corte, orientata a collegare il decorso del termine all'esito del procedimento di accertamento, individuando quest'ultimo e in ciò argomentando dal testo dell'art. 13 della legge n. 689, nel compimento di tutte le azioni necessarie al fine della piena conoscenza della violazione e della congrua determinazione della pena pecuniaria: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro 17 febbraio 2004, n. 3115; Cass. Civ. Sez. III 18 febbraio 2000. Fermo restando il principio che l'accertamento deve ritenersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare dati di fatto già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico giuridico: cfr. Cass. 11129/1999.

Superfluo ricordare che pur non coincidendo l'accertamento con la generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, le attività prodromiche alla contestazione della violazione, comprese le necessarie ponderazioni tecniche, non possono protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per l'effettuazione delle medesime; il sindacato relativo alla ragionevolezza pertiene al giudice. Certo è che

l'eventuale arretrato dell'ufficio non può mai giustificare l'inosservanza del termine prescritto per la notificazione: cfr. Cass. Civ. Sez. I 12 novembre 1994, n. 9544.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità giudiziaria, i tempi sopra indicati decorrono dalla data di ricezione: cfr. art. 14 c. 3, L. 689/81.

Da rilevare che in tema di reati depenalizzati ai sensi del D. L.gs. 30 novembre 1999, n. 507, il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 102 dello stesso decreto legislativo per la trasmissione degli atti relativi agli illeciti depenalizzati alla competente autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria non assume, precisa la giurisprudenza, carattere perentorio; esso decorre, pertanto, dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve gli atti trasmessibile dall'autorità giudiziaria: cfr. Cass. Civ. Sez. I 23 marzo 2004, n. 5735.

Alle operazioni di notificazione, per le quali si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, in ogni caso, le regole prescritte dal c.p.c., può provvedere, oltre ai soggetti tradizionali, anche i funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione: cfr. art. 14 c. 4, L. 689/81.

Il sostantivo "funzionario" sembra interpretabile in senso ampio e non, di conseguenza, nell'accezione legata al mero inquadramento contrattuale; l'operatore di polizia locale certamente lo è e, come tale, può provvedere alle notificazioni delle violazioni amministrative.

La legge: art. 14, fa riferimento al funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione e non sussistono ragionevoli elementi per pretendere la coincidenza tra la persona fisica dell'accertatore e quella incaricata di procedere alla notificazione.

L'aspetto che rileva è che entrambi appartengano alla medesima amministrazione ben potendo, e ciò nella prassi avviene, essere, di fatto, persone fisiche diverse.

La previsione normativa che legittima il funzionario appartenente all'amministrazione alla notificazione della violazione sembra vincolare il medesimo alle forme indicate nel c.p.c. "In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione": questo il tenore letterale del quarto comma dell'art. 14.

La giurisprudenza è andata oltre l'interpretazione rigorosamente testuale, precisando che al funzionario è consentito scegliere, tra i vari mezzi previsti, quello da adottare concretamente per la notificazione, senza alcun vincolo al codice di rito: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 29 gennaio 1994, n. 890.

Iterata è l'attenzione riservata dalla giurisprudenza in relazione alle conseguenze delle notificazioni effettuate dal funzionario senza che questi abbia provveduto a redigere in calce all'atto la relazione.

L'orientamento, come già si è avuto modo di ricordare nel paragrafo dedicato alla notificazione a mezzo posta, è di configurare tale mancanza come mera irregolarità, priva di effetti invalidanti: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 19 luglio 1995, n. 7821; Cass. Civ. Sez. Unite 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. Civ. Sez. I 27 settembre 2002, n. 14005.

Le prescrizioni dettate dall'art. 14 della L. n. 689 in materia di notificazione delle violazioni amministrative si completano con la previsione di non obbligatorietà della notificazione laddove il destinatario risieda all'estero e la residenza, la dimora e il domicilio non siano conosciuti.

Resta ferma, in questi casi, la facoltà per l'interessato di estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 22 comma 2 della L. n. 689.

3. La notificazione delle violazioni stradali.

Nel più ampio sistema della notificazione delle violazioni amministrative, i procedimenti notificatori afferenti alle infrazioni stradali si connotano per il carattere di indubbia specialità. Offerente, per taluni versi, tratti di comunanza con la disciplina contenuta nell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, l'art. 201 del D. L.gs. n. 285 del 1992 e s.m.i. se ne discosta per talaltri, dettando regole specifiche, valide soltanto per la materia considerata.

Ricordare, in un quaderno destinato agli operatori di polizia locale, i criteri e i principi fissati dall'art. 201 vorrebbe avere la pretesa di insegnare ai gatti arrampicare tanto la categoria, non quella dei felini s'intende, è adusa seguire rigorosamente le formalità prescritte dalla disposizione richiamata. Lungi, allora, dal volere adontare la professionalità di chi non ha bisogno di sottoporre la memoria a maquillage rinvigorente, né tanto meno è disponibile a sentirsi ripetere argomenti che già conosce o, e questa, oggettivamente, sarebbe una iattura, ha la presunzione di conoscere, si è divisato di adottare la seguente impostazione di metodo: muovere cenno ad alcune problematiche operative adombrate dalla norma, spilluzzicando tra la giurisprudenza al fine di assumere contezza degli orientamenti prevalenti.

La mancata contestazione immediata della violazione costituisce, indubbiamente, uno tra i principali motivi di ricorso, sia davanti il prefetto sia, soprattutto, dinnanzi il giudice dell'opposizione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'attenzione giurisprudenziale in tema alla notificazione delle infrazioni stradali è stata e continua a rimanere attuale, nonostante l'inequivocità di talune pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Ciò che lamentano i ricorrenti è, in definitiva, la avvenuta notificazione in luogo della contestazione immediata. E ancora, il ricorso a motivazioni meramente apparenti per giustificare un'inazione: quella relativa alla mancanza di siffatta forma di contestazione, che, nella realtà delle cose, sarebbe, invece, stata possibile.

Spesso, tali eccezioni dissimulano rilievi che, nella migliore delle ipotesi, verrebbe da definire emozionali, ma non di certo giuridici; in altri casi costituiscono la prova provata di quanto sia ancora seducente taluna cultura giuridica ispirata a tradizioni causidiche e non poggianti, piuttosto, su una dialettica lucida, razionale, argomentata.

La contestazione immediata, se pur assume il rango di regola generale, certamente non relegabile al piano delle buone pratiche operative, non è, tuttavia, assoluta.

Soffre, come ogni regola, le proprie eccezioni: è difatti consentito agli organi di polizia stradale non contestare in via immediata la violazione quando le contingenze siano, dai medesimi, ritenute tali da non permetterla. Si tratta, in questo caso, di una presunzione relativa di impossibilità, che va debitamente individuata dagli operatori e che sarà suscettibile di ponderazione da parte tanto dell'autorità amministrativa: prefetto, quanto dal giudice dell'opposizione.

Il sindacato giurisdizionale incontra, però, limiti: esso non può estendersi e a precisarlo è la Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. Civ. Sezione I 17 febbraio 2004, n. 3017, alle modalità di organizzazione del servizio e si è dell'avviso che ciò valga anche per il prefetto ai fini dell'annullamento del verbale motivato proprio con il sindacato di tali modalità.

L'orientamento della Cassazione si colloca nel contesto del dibattito giurisprudenziale suscitato dalla notificazione delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità, accertate mediante impiego di autovelox e apparecchiature simili.

A far uso di tali apparecchiature sono, non di rado, anche i Comuni di piccole dimensioni, che dispongono di un numero ridotto di operatori della polizia municipale quando non addirittura di un solo agente.

In questi casi, è, oggettivamente, difficile per il personale operante provvedere alla contestazione immediata della violazione, donde la giustificazione, nel verbale, di non avere contestato immediatamente al conducente l'infrazione poiché accertata mediante apparecchio idoneo a determinare l'illecito in tempo successivo, segnatamente quando il veicolo si trovava ormai a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Una sostanziale riproduzione, dunque, della proposizione normativa della lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201.

I rilievi critici mossi puntualmente dagli interessati, tanto da costituire veri e propri tormentoni, ineriscono in questi casi, alla asserita irrilevanza della motivazione, che si vorrebbe scaturire da una premessa errata: non sarebbe, difatti, l'apparecchiatura a impedire la contestazione immediata quanto la mancata predisposizione di una seconda pattuglia. Rilievi e considerazioni condivisi da taluni giudici di pace, ai fini dell'annullamento del verbale, motivato proprio con il sindacato delle modalità del servizio. La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione dovrebbe superare qualsiasi dubbio residuo; e fermo restando che "tot capita, tot sententiae": brocardo che non vuol dire altro che ciascun giudice, di fatto, decide come ritiene corretto decidere, si è dell'avviso che saranno sempre più isolate pronunce di segno contrario.

A questo punto può riuscire utile estrapolare dalla relativa sentenza il passo di interesse per gli aspetti considerati: "tale regola (quella che riconosce al giudice dell'opposizione la potestà di entrare nel merito delle ragioni indicate a giustificazione della mancata contestazione immediata, n.d.r.) in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo (autovelox) cosicché in mancanza di contestazione immediata della violazione è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330) ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità Amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330; 21 febbraio 2001, n. 2494; 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048): cfr. Cass. Civ. Sez. I 17 febbraio 2004, n. 3017.

E non dispiega, per la sentenza citata, alcuna rilevanza il fatto che l'apparecchiatura permetta, tramite apposito monitor, la visualizzazione contestuale della velocità perché, argomenta la Cassazione "anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una situazione dei luoghi che lo consenta, la contestazione immediata resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare in proposito l'organizzazione del servizio".

Ulteriore aspetto di non facile interpretazione e di non immediato coordinamento, presentano le discipline dettate dall'art. 201 del codice stradale e dagli artt. 383,385 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

L'ipotesi della notificazione prevista dall'art. 201 è ricollegabile, normalmente, al caso in cui non siano ancora conosciute, al momento dell'accertamento, le generalità del trasgressore o di taluno dei soggetti indicati nell'art. 196. Ciò verificandosi, stabilisce l'art. 385 del D.P.R. n° 495 del 1992: disposizione attuativa dell'art. 201, va compilato un verbale di accertamento che sembra essere verbale diverso da quello previsto dagli artt. 200 del codice stradale e 383 del regolamento.

Tale verbale: quello di cui all'art. 385, viene compilato dall'organo accertatore con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.

Le formalità indicate nell'art. 385 prescrivono, altresì la trasmissione del verbale come sopra redatto al comando o ufficio al quale appartiene l'organo redigente. Invio prodromico all'acquisizione degli elementi necessari per procedere e provvedere indi alla conseguente notificazione.

L'art. 385 dopo avere dipoi precisato che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, prescrive che ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, venga inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato.

Dunque, per un verso si prevede la notifica degli estremi del verbale redatto dall'organo accertatore, per un altro verso la notificazione di uno degli originali o di copia autentica oltre che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 383, comma 4 ai sensi della quale, di regola, la redazione del verbale deve avvenire in conformità al modello allegato al regolamento, identico a quello previsto per il caso di contestazione immediata.

“Dal complesso delle suddette disposizioni, rileva la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla loro finalità che è quella di rendere l'interessato edotto della contestazione che gli si muove e delle ragioni di essa, deve ritenersi, peraltro, che in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196, deve essere notificato un verbale di contestazione che deve recare le stesse indicazioni previste dall'art. 385, commi 1 e 2, ed inoltre (art. 201 del codice) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata”. “Tale verbale, soggiunge la Cassazione, proveniente dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione.

Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385, in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma con completamento degli elementi ivi mancanti ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, comma 4, ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato” cfr. Cassazione Civile sez. I, 10 luglio 2002, n° 10015.

I termini prescritti per la notificazione delle infrazioni stradali, che non sono termini processuali ma termini del procedimento amministrativo e, come tali, non soggetti all'istituto della sospensione feriale, i soggetti legittimati ad effettuarla, le modalità di effettuazione sono aspetti noti sui quali sarebbe inutile soffermarsi.

Un elemento rispetto al quale non si registrano uniformità operative inerisce all'addebito a carico del soggetto obbligato al pagamento della sanzione, delle spese postali per la seconda raccomandata laddove essa si sia resa necessaria. Si tratta, pur sempre, di spese conseguenti alle notificazioni. Un'interpretazione lata del comma 4 dell'art. 201 sembrerebbe pertanto consentirlo.

Si richiama dipoi l'attuale formulazione del comma 2 bis dell'art. 201; disposizione, allo stato, priva di effetti.

In sintesi, tale norma, prevede la sospensione della procedura sanzionatoria ogni qualvolta siasi accertata a carico di un veicolo, risultato poi intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con apposito decreto ministeriale, la violazione per divieto di fermata e di sosta o di accesso abusivo in z.t.l., area pedonale o zona comunque interdetta alla circolazione e l'accertamento sia avvenuto mediante apparecchi di rilevamento a distanza.

Ciò per consentire all'ente proprietario del veicolo di comunicare l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità.

Sino alla risposta del soggetto interessato rimangono sospesi i termini per la notificazione. Mancando però il decreto di riferimento, la disposizione rimane a oggi lettera morta.

4. La notificazione degli atti tributari.

Tra le norme che prendono in considerazione la notificazione degli atti tributari e che ne dettano la relativa regolamentazione, assume senz'altro rilievo l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Disposizioni comuni in materia di accertamento dei redditi".

La disposizione testè ricordata richiama l'applicazione delle regole generali stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., con talune eccezioni però e che, come tali, configurano quale speciale il procedimento di notificazione degli avvisi e degli altri atti destinati al contribuente.

Compete ai messi comunali ovvero ai messi specializzati autorizzati dagli uffici finanziari di provvedere alla notificazione ai sensi del richiamato art. 60 del D.P.R. n. 600, facendo sottoscrivere l'atto al consegnatario ovvero dando contezza dei motivi per i quali non abbia avuto luogo la sottoscrizione.

Si adombra, di conseguenza, l'esigenza del coordinamento tra la prescritta sottoscrizione dell'atto da parte del consegnatario, ispirata a intuibili ragioni di garanzia dell'avvenuta ricezione e la tutela del diritto di riservatezza, perseguita dall'ordinamento mediante la normativa a protezione della privacy; segnatamente il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Una interpretazione scaturente dalla lettera dell'art. 60 sembrerebbe autorizzare prassi operative che non si discostano da quelle legislativamente menzionate; la disposizione suddetta non risulta, di fatto, espressamente interessata dalle modifiche previste dal D.Lgs n. 196 e non si dia, quindi, affanno l'operatore per superare le tante antinomie cui la congerie di norme susseguentesi nel tempo ci ha ormai reso adusi.

Senonché riesce difficile sottacere il dubbio che laddove consegnatario e destinatario risultino persone diverse, almeno per il caso delle persone fisiche, la sottoscrizione dell'atto costituisca una decisa violazione della privacy, tanto più in una materia quale quella tributaria.

È vero che si verte, già lo si è precisato, in tema di procedimenti notificatori speciali; è vero che la legge speciale deroga a quella generale, che in questo caso è costituita dalle norme del c.p.c., ma è pur vero, altresì, che la riservatezza è individuata, oggi, tra i beni giuridici suscettibili di immediata protezione, tant'è che fondatamente il notificante potrebbe essere pervaso dai dubbi relativi alle regole da seguire concretamente.

Fermo restando il fatto che sarà eventualmente la giurisprudenza a chiarirli, si è dell'avviso che ora come ora continui a conservare attualità la formalità prevista dall'art. 60: sottoscrizione dell'atto da parte del consegnatario.

E ciò anche perché allorquando la legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha modificato l'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, prescrivendo, per la notificazione degli avvisi e degli altri atti destinati al contribuente, l'impiego di plico sigillato: innovazione informata alla tutela della riservatezza, ha comunque espressamente enunciata la regola di salvezza in favore degli artt. 62, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 oltre che delle restanti modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

La menzionata regola di salvezza dimostra l'avvenuta ponderazione legislativa tra le due esigenze contrapposte: da un lato il perseguimento della certezza della notificazione, dall'altro la tutela della riservatezza, con conseguente sacrificio di quest'ultima.

Ulteriore regola da seguire per le notificazioni in rassegna è costituita dall'obbligo di eseguire la notificazione presso il domicilio fiscale del destinatario. Questi può eleggere domicilio fiscale, a condizione che il domicilio eletto risulti espressamente dalla dichiarazione annuale dei redditi o da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

L'art. 60 rimanda, per i casi in cui nel comune ove deve procedersi alla notificazione non risultino abitazione, ufficio o azienda del contribuente, alle regole indicate nell'art. 140 c.p.c., precisando che ai fini della decorrenza del termine per ricorrere la notificazione si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.

Il richiamo alla formalità dell'affissione del deposito presso l'albo del Comune può comportare il dubbio se il relativo avviso debba o meno essere contenuto in busta chiusa e sigillata.

Si è dell'avviso che ciò non sia necessario sembrando soddisfacente, a protezione della riservatezza del contribuente, che l'avviso affisso contenga il mero riferimento al numero cronologico della notificazione. Da evitare, assolutamente, la pubblicazione integrale dell'atto.

Ulteriore elemento di tipicità della notificazione degli atti tributari rispetto la notificazione degli atti amministrativi si rileva dalla disposizione di cui alla lettera f) del D.P.R. n. 600 del 1973, ove viene stabilita l'inapplicabilità delle forme previste negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c.

A seguito di tale inapplicabilità ne discende il ricorso alle forme dell'art. 60 c.p.c. ogni qualvolta il notificante non reperisca il contribuente presso il luogo indicato nell'atto notificando, perché trasferitosi altrove senza che sia nota la attuale residenza, cfr. Cass. Civ. Sez. Tributaria 26 maggio 2003, n. 10189.

In sintesi: le forme previste dall'art. 140 c.p.c. trovano applicazione anche per la notificazione degli avvisi di accertamenti tributari. Né la formulazione della lettera e) deve autorizzare, relativamente all'applicabilità in materia tributaria dei dettati dell'art. 140 c.p.c., interpretazioni restrittive, che in tanto vorrebbero ammesso il ricorso a tali forme in quanto non vi siano più, nel Comune nel quale deve effettuarsi la notificazione, abitazione, né ufficio, né azienda del contribuente. E', difatti, consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma la notificazione non sia avvenuta perché il medesimo o altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto, cfr. Cass. Civ. Sez. Tributaria n. 4587/1977; 4654/1997; 5100/1997; 10799/1999; 7268/2002, mentre va eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e) del D.P.R. n. 600 in tutti i casi in cui si sarebbe ordinariamente provveduto con le regole indicate dall'art. 143 c.p.c.

Rilevante si configura di poi la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2003, n. 360, che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 60 nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

Degni di notazione, in materia di notificazione tributaria, sono, altresì, gli articoli 16 e 17 del D. L.gs 31 dicembre 1992, n. 546: disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Ai sensi della citata normativa, le notificazioni vengono eseguite in conformità alle regole previste dall'art. 137 c.p.c. o per il tramite del servizio postale nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte dell'atto della sua costituzione in giudizio: cfr. art 17 comma 1 D. L.gs citato.

Analogamente al D.P.R. n. 600 del 1973, anche il D. L.gs n. 546 del 1992 prevede espressamente la competenza notificatoria dei messi comunali che, pertanto, assumono piena titolarità per le notificazioni degli atti di natura tributaria, compresi quelli di valenza processuale.

Un accenno ancora al D. L.gs 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,

comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, accenno giustificato per la portata di riferimento generale che la suddetta normazione assume anche in relazione alle sanzioni afferenti ai tributi degli enti locali.

E, varrebbe la pena di ricordarlo di tanto in tanto, la polizia locale è pur sempre legittimata a svolgere compiti e funzioni inerenti alla prevenzione dei fenomeni di evasione dei predetti tributi.

Il termine utile per la notificazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie è fissato, dall'art. 16 bis del cennato D. L.gs n. 472 del 1997, in 90 giorni dalla contestazione della violazione, raddoppiato nel caso la notificazione debba essere effettuata nei confronti di soggetto non residente nel territorio dell'ente impositore.

Tali termini si applicano per le violazioni accertate a decorrere dall'1 aprile 2003, cfr. art. 16 bis del D. L.gs n. 472 del 1997, inserito dell'art. 5 bis del D.L. 24 dicembre 2004, n. 282, modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.

A integrazione della tematica considerata nel presente paragrafo, mette conto volgere uno sguardo all'istituto della notificazione delle cartelle di pagamento.

La materia è regolata dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostituito dall'art. 12 del D. L.gs 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1 del D. L.gs 27 aprile 2001, n. 193.

La normazione prevede che la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La legge ammette la notificazione a mezzo del servizio postale mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, dalla persona di famiglia o addetta alla casa o dal portiere dello stabile presso il quale hanno sede l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.

In deroga alla regola del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che prescrive la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non richiede tale formalità qualora la consegna avvenga a mano di uno dei soggetti di cui sopra.

Viene, pertanto, da domandarsi se, in tali casi, la cartella debba essere consegnata o meno in busta chiusa e sigillata.

Si ritiene di sì perché la mancata previsione dell'obbligo di sottoscrizione dell'originale non sembra giustificare eccezioni alla esigenza di tutela della privacy; principio che, si ricorda, conserva natura generale e al quale il sistema delle notificazioni è venuto progressivamente adeguandosi.

Di conseguenza anche le formalità di affissione dell'avviso di deposito, effettuato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. debbono risultare conformi alle innovazioni stabilite in merito dal D. L.gs 30 giugno 2003, n. 196. La notificazione si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Le disposizioni richiamate nel corso del paragrafo non completano, certo, il quadro legislativo che regola la complessa e delicata materia fiscale e tributaria, né, d'altronde, l'esigenza di una analitica esposizione di tale materia risulterebbe giustificata in un quaderno che vede gli operatori di polizia locale quali principali destinatari.

Gli aspetti proposti sono quelli che si sono voluti proporre e ai quali si riserva, soprattutto, una funzione: richiamare, semmai ve ne fosse bisogno, l'attenzione degli operatori di polizia locale sul fatto che non sempre le regole prescritte dal c.p.c. valgono anche per le notificazioni di atti e avvisi tributari.

Da qui un sommesso suggerimento tanto scontato quanto banale ma che, di fatto, lo appare molto meno se si considerano talune prassi operative: è buona norma di

diligenza professionale confrontare, di tanto in tanto, le proprie condotte operative con la normativa di riferimento, ancorché si sia convinti di conoscerla ampiamente.

Tale convincimento talora dissimula una presunzione di conoscenza che potrebbe essere utilmente superata se soltanto si andasse a esaminare il testo della norma. Una semplice lettura della stessa basterebbe, in alcuni casi, a fugare dubbi, a modificare comportamenti che, risultato di abitudini, tradizioni invalse, non si rivelano, epperò, in linea con le prescrizioni legislative; insomma, ciò consentirebbe di correggere il tiro, con beneficio per la nostra professionalità e, soprattutto, per la professionalità del servizio che forniamo.

Ciò, ovviamente, vale non soltanto per le notificazioni tributarie ma dovrebbe costituire regola generale alla quale informare qualsiasi nostra condotta operativa.

Un'avvertenza: se nonostante la lettura della norma, la sua chiara formulazione, l'evidente difformità tra la prassi adottata e le disposizioni referenti, continuassero a permanere comportamenti non in linea con i parametri legislativi di riferimento, motivati con interpretazioni personali e distorte della norma, determinate dalla sola volontà di cantare fuori del coro o da una considerazione eccessivamente benevola verso le proprie facoltà intellettive, l'attenzione dovrebbe, necessariamente, spostarsi al campo della letteratura psichiatrica. Ma, si sa, questa non è materia che pertiene ai quaderni regionali; qui si possono soltanto formulare voti bene auguranti verso chi abbia la iattura di doversi confrontare di continuo con simili operatori.

5. La consegna delle tessere elettorali.

La Legge 30 aprile 1999, n. 120: disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale, nel prevedere la tessera elettorale in sostituzione del certificato elettorale le attribuisce le identiche funzioni svolte dal medesimo.

La tessera viene rilasciata dal Comune; è contrassegnata da una serie e da un numero, contiene i dati anagrafici del titolare. Le modalità di rilascio della stessa debbono risultare tali da garantire la consegna al solo interessato, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale, cfr. art. 13 L. 30 aprile 1999, n. 120.

A fissare le modalità di consegna della tessera elettorale è il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299: Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera personale a carattere permanente.

Esso, nel rispetto dei surricordati principi espressi dalla legge n. 120 del 1999, prescrive che la consegna avvenga in plico chiuso, a cura del Comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare.

Soggiunge il decreto che le operazioni di avvenuta consegna debbano constare mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il soggetto incaricato della consegna dà atto della contingenza con propria dichiarazione, cfr. art. 3 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Nel caso il titolare della tessera, pur risiedendo nel Comune che la ha rilasciata risulti, tuttavia, domiciliato fuori dello stesso, la consegna deve essere effettuata mediante il Sindaco del comune di domicilio: l'operatore, pur conoscendo, per avventura, il Comune presso il quale l'intestatario della tessera è domiciliato non potrà spedire direttamente, per posta, all'indirizzo del titolare la tessera ma, quest'ultima, andrà inviata al Sindaco di quel comune che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, provvederà a consegnarla.

In caso di irreperibilità del destinatario, la tessera deve essere sempre consegnata al Comune che la ha emessa.

La consegna, pur costituente operazione diversa dalla notificazione e senz'altro soggetta a minori formalismi, appare tuttavia compiutamente regolamentata anche in

funzione della tutela della privacy, prescrivendo, il D.P.R. in rassegna, l'obbligo del plico chiuso.

Con riferimento a tale modalità, viene fatto di domandarsi se la busta contenente la tessera debba essere, analogamente a quella in uso per la notificazione degli atti, priva di segni e di indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto in essa custodito.

La vigente normazione non lo specifica; appare comunque in linea con i criteri che informano l'esigenza di protezione della riservatezza utilizzare, anche ai soli fini di consegna della tessera elettorale, buste prive di segni distintivi, né più né meno di come avviene per la notificazione. Con una precisazione, però: sulla busta, in ogni caso sigillata, non dovrà trascriversi alcun numero cronologico; modalità prevista in materia di notificazione ma anche di mera consegna.

Da rilevare, di poi, che le operazioni di consegna della tessera elettorale non debbono essere necessariamente compiute dai messi comunali e/o operatori di polizia municipale.

Il D.P.R. n. 299 del 2000 fa di fatto riferimento, assai genericamente, alla figura dell'addetto alla consegna; ciò significa che ciascun Comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sarà libero di individuare i soggetti da incaricare per l'espletamento di tali operazioni; soggetti che potrebbero, addirittura, essere dipendenti di ditte private laddove l'ente abbia optato per tale impostazione.

Tra le figure dei consegnatari l'art. 3 del D.P.R. n. 299/2000 individua espressamente il titolare o la persona con lui convivente, Nulla precisa la norma in relazione al fatto se il plico contenente la tessera elettorale possa essere consegnato al vicino di casa o al portiere dello stabile.

In considerazione della natura strettamente personale del documento sembrerebbe, di regola, preferibile evitare la consegna a soggetti non legati al titolare della tessera da rapporti di convivenza, invitando l'interessato non reperito a recarsi presso l'Ufficio Elettorale. Invito che la circolare n. 11 prot. 200100710 del 22 febbraio 2001, adottata dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ritiene utile sia preceduto da almeno due accessi infruttuosi, compiuti in orari diversi proprio al fine di perseguire il più largamente possibile l'obiettivo della consegna ad personam.

Giova ricordare che, al di là del fatto se l'inosservanza delle modalità di consegna della tessera elettorale comporti o meno effetti sul procedimento elettorale, al violazione delle regole stabilite dall'art. 3 del D.P.R. n. 299/2000, può assumere, per il dipendente comunale incaricato alla consegna, rilevanza disciplinare, quando non addirittura penale. Si pensi al caso dell'incaricato che, introdotta la tessera elettorale nella buca delle lettere, apponga falsamente sulla relazione di consegna, la sottoscrizione del consegnatario.

CAPITOLO IV

LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE

1. Organi e forme delle notificazioni.

Non rammostrerebbero di certo segni di stupefazione gli operatori di polizia municipale cui venisse loro ricordato che in qualità di agenti di polizia giudiziaria debbono provvedere alle notificazioni previste dal c.p.p.; lo stupore li pervaderebbe, semmai, ove gli organi di polizia giudiziaria statuali optassero di non avvalersi della facoltà di subdelega per le notifiche e le eseguissero, quindi, direttamente.

Gli è difatti che, almeno per i Corpi e/o Servizi che operano in territori caratterizzati fortunatamente da una modesta propensione criminogena, le notificazioni in materia penale costituiscono quando addirittura non la esauriscono totalmente la principale attività di polizia giudiziaria svolta dalla polizia municipale. Lo stesso dicasi per le polizie locali che pur presenti in zone geografiche nelle quali la perpetrazione di reati, anche predatori, è all'ordine del giorno o poco ci manchi, non offrono, per pochezza delle risorse umane disponibili, livelli di organizzazione tali da poter orientare le proprie azioni operative verso i tradizionali compiti di polizia giudiziaria.

Ne deriva, allora, che se per taluni Corpi o Servizi le attività investigative, gli arresti, i fermi sono e rimangono attività di polizia giudiziaria del tutto eccezionali ed episodiche, le notificazioni no.

Nell'impianto del vigente c.p.p. la polizia giudiziaria esegue le notificazioni degli atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Ferma restando la competenza dell'ufficiale giudiziario, ma la precisazione si rivela, forse, superflua.

Negli altri casi: notificazioni di atti del giudice, la polizia giudiziaria provvede soltanto in via eccezionale: cfr. art. 148 commi 2 e 2 ter c.p.p..

Le regole da seguire per le notificazioni in materia penale sono per lo più quelle che si osservano per le notificazioni degli atti amministrativi e civili, fatte salve le eccezioni conseguenti alla diversa natura dell'atto notificando.

L'atto è notificato per intero, semprechè la legge non disponga altrimenti; la notificazione avviene mediante consegna di copia al destinatario o, in sua assenza, a taluno dei soggetti consueti: persona convivente, portiere o a chi ne fa le veci.

Qualche operatore si è domandato (il dubbio è stato adombrato segnatamente all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di privacy) se trattenere, ad uso degli atti d'ufficio, una copia della notificazione eseguita sia o meno compatibile con le regole che tutelano la riservatezza; specie se l'atto notificato presenta natura penale. Intanto va precisato che la notificazione comporta, generalmente, un esemplare in originale dell'atto, che viene restituito, provvisto di relazione, all'ente che ha richiesto la notifica e tanti esemplari in copia, quanti sono i destinatari della notificazione, cfr. art. 54, comma 1 norme di attuazione del c.p.p. Ciò basta e nulla è preteso di più.

Precisato, pertanto, che non sussiste alcun obbligo per il notificante di conservare agli atti del proprio ufficio copia della notificazione, non pare, perlomeno a chi scrive, che ove tale conservazione avvenga, essa configuri violazione della riservatezza del destinatario.

La legislazione a protezione della privacy costituisce e come tale deve essere avvertita, un punto di conquista per un ordinamento al passo coi tempi; di essa è necessario tenere conto come sempre si deve tener conto delle norme che salvaguardano i diritti di ciascuno; da qui a voler intravedere in siffatta normazione un elemento fortemente condizionante e pesantemente limitante le prassi operative dettate da esigenze ragionevolmente pratiche, ce ne vuole però.

L'esperienza insegna che a voler essere più realisti del re si finisce quasi sempre col perdere di vista il vero senso delle cose e, nel nostro caso, lo spirito della legge.

Per quanto non necessaria, l'ulteriore copia da destinare agli atti d'ufficio potrebbe riuscire utile qualora derivassero disguidi burocratici e, di massima, sono queste le ragioni che conducono il notificante, tenuto pur sempre al segreto d'ufficio, a riprodurre una copia suppletiva, a dimostrazione della avvenuta, regolare notificazione. Non certo la volontà di attentare alla riservatezza del singolo.

Un comportamento operativo rigorosamente adeguato alla prescrizione dell'art. 54 norme di attuazione del c.p.p. mette inequivocabilmente l'operatore al riparo da conseguenze che deriverebbero a seguito di orientamenti più estensivi.

Il consiglio è pertanto, prudentemente, quello di non conservare copie degli atti notificati.

Gli artt. 149 e seguenti del c.p.p. prendono in considerazione le singole fattispecie notificatorie, delineando, così, il regime delle notificazioni penali.

Non tutte le forme di notificazione previste dal c.p.p. risultano rilevanti per l'attività operativa della polizia municipale; certamente lo sono le regole precisate nell'art. 157 e poiché esse costituiscono il referente anche per le notificazioni a soggetti diversi dall'imputato non detenuto riteniamo utile cominciare proprio da questo.

2. La prima notificazione all'imputato non detenuto.

Regola generale è che, laddove possibile, la copia dell'atto notificando va consegnato a mani del destinatario.

Quando la notificazione avviene a mani proprie è irrilevante, proprio in considerazione della massima garanzia di conoscenza che tale forma di notificazione soddisfa, il luogo della consegna.

L'atto si considera regolarmente notificato anche se consegnato all'interessato per strada, presso gli uffici della polizia municipale o presso uffici di altri enti, senza che sussista, per il notificante, l'obbligo di recarsi preventivamente presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro del destinatario.

È utile ricordare che la notificazione dell'imputato dichiarato fallito non può avvenire a mani del curatore in quanto l'istituto della curatela assolve a una funzione di rappresentanza ai fini meramente civilistici.

Qualora il notificante non abbia potuto provvedere a notificare l'atto a mani dell'interessato, deve seguire le modalità indicate dell'art. 157 comma 1 c.p.p.: consegna alla persona convivente con il destinatario o, in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

L'ordine dei soggetti consegnatari è elencato in via decrescente; ne deriva, pertanto, che prima deve essere esperito il tentativo della consegna a mani del convivente del destinatario e solo nel caso di infruttuosità l'operatore incaricato della notificazione provvederà alla consegna a mani del portiere. Sul punto la giurisprudenza è tuttavia orientata a salvaguardare la notificazione ancorché non sia stato seguito il predetto ordine.

La disposizione in rassegna considera sufficiente ai fini della regolarità della notificazione, il rapporto di convivenza anche soltanto temporanea.

La nozione di convivenza temporanea è stata alquanto dibattuta poiché dall'accezione più o meno larga che si riserva a tale locuzione, ne discende la regolarità o meno della notificazione.

L'indirizzo piuttosto univoco è quello di escludere ogni coincidenza concettuale tra convivenza e coabitazione, nel senso che può avere luogo la prima senza che destinatario e consegnatario debbano necessariamente coabitare; cfr. tra le tante Cass. Pen. Sezione III 17 gennaio 2003, n. 17661. La nozione di convivenza temporanea diventa, così, comprensiva non soltanto dei rapporti familiari ma anche di quelli lavorativi, di collaborazione domestica e, addirittura, di ospitalità occasionale. Non mancano, difatti,

pronunce che riconoscono validità alla consegna effettuata al portiere dell'albergo presso il quale sia ospite il destinatario.

Un dubbio che ha pervaso e probabilmente ancora pervade taluni operatori concerne l'obbligo o meno di indicare nella relazione della notificazione la qualità di convivente del consegnatario. Fermo restando che tale indicazione non è certo sovrabbondante, la giurisprudenza distingue di caso in caso e consente di inferire, quale principio generale, che l'esplicitazione espressa dello stato di convivente possa anche mancare quando la consegna avvenga presso l'abitazione del destinatario a mani di un suo stretto congiunto. In merito ricordiamo la pronuncia della Cassazione Penale, Sezioni Unite le quali chiariscono che la mancata indicazione, nella relazione di notifica, del rapporto intercorrente tra il destinatario e la persona consegnataria non è, di per sé, causa di nullità della notificazione; cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite, 9 luglio 2003, n. 35402.

Ben lungi dal voler menare gramo sulla stabilità dei rapporti coniugali, riteniamo, tuttavia, prudente che all'atto della consegna della copia a mani del coniuge il notificante precisi nella relazione l'eventuale condizione di separazione intercorrente tra i coniugi, ovviamente desunta dalle dichiarazioni del consegnatario. E ciò perché la consegna eseguita presso l'abitazione del destinatario, a mani del coniuge che da questi sia separato, non rileva in sé e per sé come causa infirmante la validità della notificazione. S'è detto, difatti, che il rapporto di convivenza temporanea è concetto piuttosto ampio e che può esservi convivenza temporanea pur senza coabitazione. Nel caso assunto ora come riferimento, la precisazione di avere consegnato l'atto al coniuge il quale, ancorché separato, sia stato comunque reperito presso la casa dell'interessato, metterebbe al riparo dalle eventuali obiezioni sollevate da quest'ultimo e motivate proprio con l'avvenuta separazione. La presenza del coniuge nell'abitazione del destinatario, ove esplicitata, consentirebbe di superare le eccezioni sulla mancata conoscenza dell'atto, proprio in ragione della bastevolezza di un rapporto di convivenza temporanea.

Nessun dubbio sulla regolarità della consegna a mani della colf, dell'impiegato, dell'addetto alla casa e così via.

L'attestazione del notificante in merito al rapporto di convivenza tra consegnatario e destinatario non deve necessariamente essere il risultato di attività d'indagine compiute dall'incaricato della notificazione; in genere tale attestazione avviene a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona reperita e prevale in ogni caso sulle risultanze anagrafiche eventualmente discordanti.

L'onere della prova della negazione del rapporto di convivenza grava sul destinatario che neghi tale relazione ed è una prova che deve essere fornita con rigore, specie quando tra consegnatario e destinatario sussiste uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza della anzidetta relazione; cfr. Cass. Pen. Sezione III, 17 gennaio 2003, n. 17661.

La consegna a taluno dei soggetti sopra indicati: persona convivente o portiere, richiede l'osservanza di precise modalità a protezione della privacy, che la legge individua, cfr. art. 148 comma 3; art. 157 comma 6 c.p.p., nell'inserimento dell'atto in busta chiusa, sigillata.

In ogni caso, pur osservando la formalità della busta chiusa, il notificante provvederà, tanto in calce all'originale che alla copia, alla stesura della relazione, nel corso della quale darà contezza di avere seguito le prescritte modalità di consegna.

Durante lo svolgimento della attività di notificazione, può accadere che l'operatore non soltanto non reperisca il destinatario, ma non gli riesca neppure di reperire una persona convivente o il portiere. O ancora, pur se reperiti, tali soggetti potrebbero non essere idonei a ricevere la copia, quando addirittura, rifiutare la ricezione.

A offrire criteri per superare l'empasse è lo stesso articolo 157, commi 7 e 8.

Dapprima il notificante deve procedere a nuove e ulteriori ricerche del destinatario presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro o, se sconosciuti, presso quelli di temporanea dimora o recapito. Con un'avvertenza: gli accessi finalizzati al reperimento dell'interessato debbono essere almeno due, compiuti, comprensibilmente, in giorni e ore diverse.

Attività che va documentata nella relazione di notificazione; cfr. art. 59: norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.

Una considerazione: le nuove ricerche del destinatario non possono essere ridotte a un'attività meramente nominale, nel senso che il notificante si rechi presso l'abitazione dell'interessato un dato giorno, indi, non reperitolo, né reperito altro soggetto idoneo a ricevere la copia, ritorni il giorno successivo in altra ora rispetto a quella del giorno prima e per ciò solo ritenga adempiuti i propri compiti.

Le nuove ricerche, per essere realmente tali, comportano sforzi informativi quantomeno minimi, riscoprendo, semmai le avessimo dimenticate, quelle tecniche forse naïf ma spesso efficaci, che i vecchi vigili informatori sapevano porre in essere per acquisire gli elementi che interessavano. E talvolta basterebbe davvero poco: credere maggiormente in quel che facciamo.

Se anche le nuove ricerche si dimostrassero infruttuose, la notificazione avverrà per il tramite del deposito dell'atto nella casa del comune dove hanno sede l'abitazione o l'abituale attività lavorativa del destinatario. Deposito del quale il notificante darà avviso all'interessato sia a mezzo di affissione alla porta sia mediante lettera raccomandata.

Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata; cfr. art. 157 comma 8.

3. Le modificazioni attuate dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 60.

Il D.L. n. 17 del 2005, novellava, gli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale.

La legge n. 60 del 2005 confermava, con modificazioni, le innovazioni relative alla prima delle due norme, che, allo stato, presenta, rispetto alla formulazione originaria, anteriore al D.L. e alla legge di conversione, l'aggiunta di un comma; segnatamente il comma 8 bis.

Recita quest'ultimo: "Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2 bis".

Non sono state convertite le modifiche afferenti all'art. 161 effettuate dall'art. 2 del D.L. n. 17, che aveva aggiunto il comma 4 bis al comma 4.

A seguito del novellato art. 157, deriva, di conseguenza, che ove il destinatario non abbia eletto o dichiarato domicilio per le notificazioni epperò abbia nominato un proprio difensore, questi ha la facoltà di rifiutare la notificazione a condizione di avvenuta, immediata dichiarazione negativa alla autorità che procede.

Il riferimento alle modalità di notificazione anche alle forme indicate nell'art. 148 comma 2 bis del c.p.p., legittima l'impiego di mezzi tecnici idonei nel caso delle notificazioni previste dall'art. 157.

4. La notificazione all'imputato detenuto.

Di regola, tali forme di notificazione non sono delegate alla polizia municipale.

La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 156 c.p.p., che prevede l'effettuazione della notificazione nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

Nel caso di eventuale rifiuto opposto dal destinatario al ricevimento dell'atto, la copia è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.

Si provvede analogamente nel caso il destinatario sia temporaneamente assente.

Ove la detenzione avvenga in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, valgono le formalità indicate nell'art. 157 c.p.p., cfr. art. 156, comma 3 c.p.p.

5. La notificazione all'imputato in servizio militare.

La condizione essenziale perché tale forma di notificazione, prevista dall'art. 158 c.p.p., possa avere luogo è che il destinatario sia un militare in servizio attivo: svolga quindi concretamente servizio alle armi e non sia stato ancora congedato.

Le formalità prescritte per la notificazione al militare configurano, come rileva la Suprema Corte di Cassazione, il risultato di un contemperamento di interessi che richiede la collaborazione alla notifica dell'autorità militare, cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 3 maggio 1994.

L'art. 158 stabilisce difatti che se la consegna non è avvenuta a mani dell'interessato, l'atto viene notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa il destinatario dell'avvenuta notificazione con il mezzo più celere.

Non è necessario che copia dell'atto sia materialmente consegnata nelle mani dirette del comandante, è sufficiente anche la consegna a mani di un collaboratore, del resto la legge usa la locuzione: "ufficio del comandante" comprensiva, pertanto, anche degli addetti a tali ufficio.

Ciò che però non può assolutamente mancare è la fase della notizia all'interessato, pena la nullità della notificazione, cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8 febbraio 2001, n° 35777.

Soddisfa le esigenze di semplificazione della ricerca del destinatario, la disposizione che vuole eseguita la notificazione nel luogo in cui il militare risiede per ragioni di servizio. Resta comunque salva la regolarità della notificazione effettuata a mani dell'interessato in qualunque altro luogo il predetto venga reperito.

6. La notificazione all'imputato in caso di irreperibilità.

In considerazione delle finalità e natura del processo penale, la legge prevede che la notificazione all'imputato risultato irreperibile sia validamente eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore, previa emissione del decreto di irreperibilità, cfr. art. 159, comma 1 c.p.p.

Tale decreto deve essere preceduto dalle risultanze negative delle nuove ricerche finalizzate a reperire l'interessato, da effettuarsi nei luoghi precisati dalla disposizione anzidetta, segnatamente: luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, luogo di esercizio abituale dell'attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale.

Precisati i luoghi presso i quali orientare le nuove ricerche, potrebbe venire da domandarsi se esse possano essere compiute alternativamente, indifferentemente nell'uno o nell'altro luogo o se debbano essere effettuate cumulativamente in tutti i luoghi indicati dalla disposizione in rassegna.

E questo è l'orientamento della giurisprudenza, cfr. Corte Appello Milano, 12 novembre 1999.

Ma vi è di più.

Tra tali luoghi deve essere compreso, quando trattasi di soggetto esercente attività imprenditoriale, anche il luogo in cui ha sede l'impresa rientrando la detta attività nella

nozione di attività lavorativa cui la norma fa riferimento, cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 ottobre 1999.

Ci sentiamo di richiamare il massimo scrupolo professionale nell'effettuazione delle predette ricerche ove le stesse venissero delegate alla polizia locale.

7. La notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.

Ove l'interessato abbia eletto domicilio in un determinato luogo, la notificazione deve essere eseguita presso il domicilio indicato o, in caso di impossibilità, mediante consegna al difensore, cfr. art. 161, comma 4 c.p.p.

Quest'ultima modalità: consegna al difensore vale anche per il caso in cui la dichiarazione o l'elezione del domicilio difettino di indicazioni idonee a consentire il buon fine della notificazione.

La comunicazione relativa a eventuali mutamenti dei domicili eletti o dichiarati grava sull'interessato, cfr. art. 162, comma 1 c.p.p., che, in caso di inerzia, non potrà eccepire la pretesa nullità della notificazione.

Qualora, però, la mancata comunicazione sia derivata da caso fortuito o forza maggiore, varranno le regole prescritte dagli artt. 157 e 159 del c.p.p., cfr. art. 161 comma 4, c.p.p.

L'istituto del domicilio eletto si contrappone dunque a quello del domicilio reale: Tizio, pur domiciliato di fatto presso la sua abitazione: domicilio reale, ha indicato tuttavia come domicilio l'abitazione di altri o lo studio del difensore: domicilio eletto.

Ora, se non sussistono dubbi in merito alla regolarità della notificazione eseguita a mani proprie del destinatario ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto, cfr. Cass. Pen. Sez. II, 23 marzo 2004, n. 228638; Cass. Pen. Sez. I, 8 maggio 2000, n. 216226; Cass. Pen. Sez. V, 8 ottobre 1992, le conseguenze sono senz'altro meno univoche qualora la notificazione dell'atto sia stata effettuata presso il domicilio reale del destinatario ma a mani, per esempio, di persona convivente. In questi casi ci si è domandati se si configuri l'ipotesi di inesistenza o piuttosto di nullità della notificazione e ancora se la nullità sia o meno sanabile.

A dirimere i dubbi sono le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 119 del 27 ottobre 2004, depositata il 7 gennaio 2005, fissano alcuni importanti criteri in materia di notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto e non a mani proprie.

Precisa Cass. cit. che "i modelli di notificazione sono vari e il legislatore, a seconda dei casi, stabilisce quale di essi debba essere adottato, anche in considerazione della maggiore idoneità, dell'uno rispetto all'altro, allo scopo di portare l'atto notificato a conoscenza del destinatario. Se si adotta un modello di notificazione diverso da quello prescritto l'atto certamente è viziato ma non è perciò solo inesistente: è possibile in fatti che l'atto sia idoneo a produrre l'effetto della conoscenza e chi in concreto lo produca".

Escluso, che la "notificazione al domicilio reale, a mani di persona convivente, costituisca di per sé una notificazione inesistente", la Suprema Corte di Cassazione individua nella concreta inidoneità della forma della notificazione il discrimen per poter ritenere la nullità assoluta e insanabile, indicando come esempio di tale inidoneità la notificazione effettuata presso il domicilio reale a norma dell'art. 157, comma 8 c.p.p. mediante il deposito nella casa del Comune senza ritiro dell'atto.

In linea con siffatto ragionamento la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, hanno attribuito alla notificazione dell'atto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale del destinatario a mani di persona convivente ancorché presso il domicilio eletto: caso rimesso al giudizio delle Sezioni Unite, natura di nullità a regime intermedio, da dedursi e rilerversi nei termini stabiliti nell'ultima parte dell'art. 180 c.p.p.

Ma questi ultimi sono aspetti di valenza squisitamente processuale, che, come tali, non rilevano per la nostra attività operativa.

Le notificazioni presso il domicilio dichiarato o eletto sono eseguite nel rispetto delle disposizioni dell'art. 157 c.p.p., in quanto applicabili, cfr. art. 163 c.p.p.

8. La notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Prima di indicare le modalità che l'art. 154 c.p.p. prescrive per le notificazioni a tali soggetti, ci sembra utile accennare a ciascuna di queste figure.

La persona offesa o soggetto passivo o vittima del reato: denominazioni, tutte, che evocano una identica figura, è come insegnano i giuspenalisti, il titolare del bene costituente l'oggetto giuridico del reato.

Ancorché nel pensiero comune si tenda a identificare la persona offesa o il soggetto passivo del reato con la persona che dal reato sia stata danneggiata, non è altrettanto così per il diritto. Tant'è che il soggetto passivo e la persona eventualmente danneggiata potrebbero anche non coincidere e spesso non coincidono. E ciò perché da un reato potrebbe derivare nocumento anche per chi non sia titolare diretto del bene che l'ordinamento giuridico vuole difendere e tutelare presidiandolo con la sanzione per antonomasia: la sanzione penale.

Un esempio chiarirà meglio le idee a coloro che non le avessero sufficientemente chiare; speriamo almeno che laddove i tentativi chiarificatori si rivelassero eventualmente infruttuosi, di non confondere chi non è confuso prima di tale esposizione; sarebbe già traguardo di tutto rispetto.

Nel reato di omicidio, soggetto passivo è la persona uccisa. Danneggiati sono però i suoi familiari.

Come si vede non vi è coincidenza tra l'uno e gli altri.

Il bene essenziale protetto dalla norma penale che punisce l'omicidio è la integrità della vita umana e se il soggetto passivo è il titolare dell'oggetto giuridico di tale reato, che è sempre la tutela della vita, la persona offesa, in considerazione della sua coincidenza con il soggetto passivo, non potrà essere altri che la vittima.

Torniamo ora alla figura del danneggiato: è tale colui che dalla perpetrazione del reato abbia patito un danno per il quale sia ammesso il risarcimento. Dal reato possono conseguire danni materiali: si pensi al reato di danneggiamento che si sostanzia nella distruzione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui o al reato di furto: sottrazione di un bene mobile, ma possono anche derivare conseguenze sul piano morale; il lessico giuridico di un tempo parlava di pecunia doloris, suscettive comunque di apprezzamento economico. Sono questi i cosiddetti danni morali.

L'ordinamento legittima la persona danneggiata dal reato a esercitare l'azione per la restituzione e il risarcimento del danno nel processo penale: la parte civile.

Rimangono da considerare il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Recita l'art. 185 c.p.: "Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

La natura esclusivamente economica dell'istituto risarcitorio giustifica l'obbligo di ristorare il danneggiato dei detrimenti patrimoniali patiti a seguito del reato, anche se quest'ultimo sia stato commesso da altri: è questo il caso dell'obbligo di risarcimento a carico degli eredi del reo.

L'obbligazione civile per le pene pecuniarie, cfr. artt. 196, 197, 198 c.p. è finalizzata a garantire l'adempimento di un obbligo penale: il pagamento della sanzione, appunto nel

caso dell'eventuale insolvibilità del condannato. Assumono la qualità di obbligati civili tanto le persone fisiche che esercitano l'autorità, la direzione e la vigilanza nei confronti del colpevole, cfr. art. 196 c.p., quanto le persone giuridiche nei confronti dei propri rappresentanti, amministratori, dipendenti.

Per la notificazione alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria si seguono, come sopra precisato, le regole dell'art. 157 c.p.p. con una eccezione: la notificazione alla persona giuridica avviene sempre ai sensi delle prescrizioni indicate dal c.p.c.

In caso non siano conosciuti l'abitazione, il luogo di lavoro o comunque un recapito del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito dell'atto nella cancelleria.

Se il destinatario risiede all'estero lo si invita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare o a eleggere domicilio presso lo Stato; decorsi venti giorni dal ricevimento della raccomandata senza che l'interessato vi abbia provveduto, la notificazione si avrà per eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

Sono fatte salve le notificazioni per pubblici proclami quando le persone offese siano, per numero o per difficoltà di identificazione, tali da non consentire la notificazione con le forme ordinarie. La notificazione per pubblici proclami va disposta dall'autorità giudiziaria con decreto in calce all'atto notificando. Tale decreto deve precisare altresì quali siano i destinatari nei cui confronti la notificazione debba eseguirsi con le modalità consuete, cfr. art. 155 c.p.p.

In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente.

9. La notificazione all'imputato latitante o evaso. La notificazione all'interdetto o infermo di mente.

Le notificazioni all'imputato latitante vengono eseguite mediante consegna di copia dell'atto al difensore; quelle all'interdetto o infermo di mente al tutore, cfr. artt. 165, 166 c.p.p.

10. La notificazioni dell'imputato all'estero.

Le regole previste per tale forma di notificazione sono piuttosto semplici. Il destinatario, del quale si deve, ovviamente, conoscere l'indirizzo, viene invitato dall'autorità giudiziaria a dichiarare o a eleggere domicilio in Italia entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Quest'ultimo deve essere redatto nella lingua del destinatario, sempreché questi non conosca l'italiano. L'infruttuoso decorso del termine sopra ricordato rende valida la notificazione eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore.

Analoghe modalità si osservano nel caso il destinatario si sia trasferito all'estero dopo l'emissione del decreto di irreperibilità.

Ove si sappia che il destinatario risieda all'estero ma non si conosca però l'esatto indirizzo, verranno disposte ricerche anche fuori del territorio dello Stato, e nei limiti ammessi dalle Convenzioni internazionali. Qualora le ricerche non sortiscano effetto, verrà emesso il decreto di irreperibilità e la notificazione avverrà con la consegna al difensore.

11. La notificazione con il mezzo della posta.

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, consentite dall'art. 170 c.p.p., si ricorda oltre alle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, la convenzione tra il Ministero della Giustizia e Poste Italiane S.p.A., sottoscritta, in data 15 luglio 2004, relativa

al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

La convenzione dimostra, e ciò è precisato anche nella premessa alla medesima, l'esigenza di ottimizzare in termini di efficacia i servizi istituzionali con ricorso, sempre più ampio, a forme di outsourcing.

12. La notificazione urgente a mezzo del telefono o del telegrafo.

L'art. 149 c.p.p. ammette, nei casi di urgenza, la notificazione alle persone diverse dall'imputato a mezzo del telefono.

È, questa, una forma di notificazione che può avvenire soltanto, come precisa la disposizione anzidetta, in presenza di determinate contingenze, ponderate dal giudice.

La formulazione originaria dell'art. 149 c.p.p. prevedeva che la notificazione mediante telefono e mezzi al medesimo equiparabili potesse avvenire anche ad opera della polizia giudiziaria; ora non più.

Non si ritiene, pertanto, necessario, dedicare ulteriore attenzione alle modalità indicate dalla norma predetta.

13. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

In analogia alla notificazione urgente a mezzo del telefono o del telegrafo, anche la notificazione prevista dall'art. 150 c.p.p. si caratterizza per la natura eccezionale delle forme.

In genere, almeno sino ad ora, i mezzi tecnici cui fa riferimento tale disposizione sono costituiti principalmente nel telefax.

La norma, per la genericità della locuzione "mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto", lascia, però, spazio all'utilizzo di qualunque tecnologia idonea a perseguire il fine della notificazione.

La ponderazione dell'utilità del mezzo tecnico da impiegare è effettuata dal giudice, che, in calce all'atto, indica lo strumento da usare.

Anche questa forma di notificazione, come quelle considerate nell'art. 149 c.p.p., è ammessa nei confronti delle persone diverse dall'imputato.

In relazione all'uso del fax, si rileva che ai fini della validità ed efficacia della notificazione è sufficiente la conferma dell'invio fornita dall'apparecchiatura trasmittente, sussistendo a carico del destinatario il compito di dimostrare le ragioni della mancata ricezione, le quali non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio; cfr. Cass. Pen. Sezione IV 19 settembre 2002, n. 34860.

14. Nullità della notificazione.

La categoria delle nullità degli atti è ontologicamente diversa dalle categorie della inesistenza e della irregolarità.

Si ricorda che un atto inesistente è un atto che non esiste giuridicamente, cioè è come se non fosse mai stato emesso. Un atto nullo è un atto esistente sotto l'aspetto giuridico ma compiuto senza osservare le regole prescritte per la sua formazione. Le nullità possono essere assolute, relative, sanabili o insanabili.

L'irregolarità, pur consistendo in una difformità rispetto alle regole indicate dalla legge, non comporta, tuttavia, conseguenze gravi o comunque tali da incidere sulla validità dell'atto.

Nell'ordine decrescente: inesistenza, nullità, irregolarità: patologie tutte degli atti ma con conseguenze diverse.

Il sistema delle nullità della notificazione è caratterizzato dal principio di tassatività; soltanto le cause previste dalla legge possono incidere sulla validità dell'atto rendendolo nullo. Tali cause di nullità sono elencate nell'art. 171 c.p.p. alla cui lettura si rimanda.

PARTE SECONDA
SCHEDE OPERATIVE

1 - Scheda di relazione di notificazione a mani proprie, eseguita ai sensi dell'art. 138, c. 1, c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica al signor il sopra esteso/retro esteso atto, consegnandone copia a mani sue proprie in
La presente notificazione è stata eseguita a richiesta del Sig.
..... li
Il Notificatore
Timbro

2 - Scheda di relazione di notificazione a persona diversa dal destinatario mediante consegna in busta chiusa sigillata: ai sensi art. 137 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio di Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica al Signor il sopra esteso/retro esteso atto consegnandone copia a mani del Signor non essendo stato possibile eseguire la notificazione in mani proprie del destinatario per la temporanea assenza del medesimo.
Il sottoscritto dà altresì atto che le modalità di consegna sono avvenute nel rispetto delle prescrizioni a tutela della riservatezza del destinatario; segnatamente l'atto è stato inserito in busta chiusa, sigillata dal sottoscritto, indicante il numero cronologico della notificazione, priva di qualsiasi segno e indicazione idonei a fare desumere il contenuto dell'atto.
..... li
Il Notificatore

3 - Scheda di ricevuta di avvenuta consegna busta: articolo 137 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di attesta di consegnare a mani del Sig. busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero quale numero cronologico della notificazione, contenente atto destinato al Signor
Il consegnatario, accusa mediante sottoscrizione, ricevuta della avvenuta consegna. li
Il consegnatario
Il Notificatore

4 - Scheda relazione notificazione mediante consegna dell'atto in busta chiusa, sigillata al portiere: art. 139, c. 3, c.p.c.; art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. mediante consegna di copia a mani del portiere dello stabile nel quale ha sede: <input type="checkbox"/> l'abitazione <input type="checkbox"/> l'ufficio <input type="checkbox"/> l'azienda del destinatario.
A seguito della temporanea assenza del medesimo e in mancanza di taluna delle persone indicate nell'art. 139 comma 2 c.p.c. la copia viene consegnata in busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero quale numero cronologico della notificazione.
Dell'avvenuta consegna il portiere accusa ricevuta, che sottoscrive.
Della notificazione e delle modalità della medesima, il sottoscritto dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, la cui ricevuta viene allegata, così come la ricevuta di avvenuta consegna, all'originale dell'atto notificato.
La presente notificazione viene eseguita su richiesta di
..... li
Il Notificatore

5 - Scheda di ricevuta di consegna busta al portiere: articolo 139 c.p.c.

<p>Comune di</p> <p>Corpo/Servizio Polizia Municipale</p>
<p>Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di attesta di consegnare a mani del Sig. portiere dello stabile in cui ha sede <input type="checkbox"/> l'abitazione <input type="checkbox"/> l'ufficio <input type="checkbox"/> l'azienda, del Sig., busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero.....quale numero cronologico della notificazione, contenente atto a quest'ultimo destinatario.</p> <p>Il portiere, accusa mediante sottoscrizione, ricevuta della consegna.</p> <p>Il Portiere.....</p> <p>Il Notificatore.....</p>

6 - Scheda di relazione di notificazione ai sensi dell'art. 140, c.p.c.

<p>Comune di</p> <p>Corpo/Servizio Polizia Municipale</p>
<p>Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig., depositandone copia presso la casa comunale di a mani di</p> <p>La presente notificazione viene eseguita con le formalità previste dall'art. 140 del codice di procedura civile poiché non è stato possibile, per temporanea irreperibilità del destinatario, procedere alla notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 del predetto codice.</p> <p>Non è stato, altresì, possibile notificare il sopra esteso/retro esteso atto mediante consegna di copia a persona di famiglia o a persona addetta alla casa o all'ufficio del destinatario o al portiere dello stabile in quanto tutti assenti. Non è stata altresì possibile la notificazione mediante consegna di copia dell'atto al vicino di casa avendo rifiutato, il medesimo, di riceverlo.</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>non essendo stato reperito alcun vicino di casa del destinatario.</p> <p>Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver osservato le formalità di cui all'art. 140 del codice di procedura civile e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della casa di abitazione / ufficio / azienda del destinatario;• Spedizione al medesimo di raccomandata con avviso di ricevimento n., dandogliene notizia dell'eseguito deposito. <p>La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di</p> <p>..... li</p> <p>Il Notificatore.....</p>

7 - Scheda avviso al destinatario della notificazione ai sensi dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Avviso al destinatario della notificazione, ai sensi dell'art. 48 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale
AVVISA
Il Sig. che presso il Comune di è depositata copia del seguente atto:, notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., su richiesta di
Il sottoscritto da, altresì, atto di non aver reperito il destinatario presso l'abitazione / ufficio/azienda del medesimo, né alcuna delle persone di cui all'articolo 139 c.p.c..
Il presente avviso è contenuto in busta chiusa.
..... li
Il Notificatore.....

8 - Scheda busta contenente avviso deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
N. cronologico notificazione
AL SIG.
Il Notificatore

9 - Scheda di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Prot.
Raccomandata con avviso di ricevimento al Sig.
OGGETTO: Avviso deposito atto.
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale comunica di aver depositato presso il Comune di ufficio..... il seguente atto: a Lei destinato e notificato su richiesta di
Non è stato possibile, per la Sua temporanea assenza, consegnare copia dell'atto a Sue mani, né è stato possibile consegnare copia dello stesso a taluna delle persone previste dall'articolo 139 del codice di procedura civile.
Del deposito dell'atto, che potrà essere da Lei ritirato presso l'Ufficio, i giorni dalle ore, è stato altresì affisso avviso in busta chiusa, sigillata alla porta della Sua abitazione / ufficio/azienda.
La presente raccomandata con avviso di ricevimento Le viene inviata ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile.
Per ogni ulteriore chiarimento potrà rivolgersi all'ufficio nei giorni dalle ore
..... li
Il Notificatore

10 – Scheda relazione notificazione presso il domiciliatario: art. 141 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. mediante consegna, in busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il n. quale numero cronologico della notificazione, di copia a mani del domiciliatario Sig. presso..... : luogo indicato nell'elezione.
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
Il Notificatore

11 – Scheda relazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c., a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. mediante spedizione di copia al destinatario per mezzo della posta con raccomandata per il tramite dell'ufficio postale di.....
Il sottoscritto dà altresì atto di consegnare copia al pubblico ministero per la trasmissione al Ministero degli Affari esteri ai fini della consegna alla persona cui il sopra esteso/retro esteso atto è destinato.
Il sottoscritto precisa di eseguire la notificazione con le modalità di cui all'art. 142 c.p.c. in quanto non è risultata possibile la notificazione in uno dei modi consenti dalle Convenzioni Internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. lì
Il Notificatore

12 - Scheda nota di consegna di copia al pubblico ministero

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Prot. n.
N. cronologico notificazione Al Sig. Pubblico Ministero c/o il Tribunale di
Oggetto : nota di consegna di copia di atto destinato a soggetto non residente, né dimorante, né domiciliato nella Repubblica, ai fini della trasmissione al Ministero degli Affari Esteri.
Si allega copia dell'atto destinato al Sigresidente/dimorante aStato: ai fini della trasmissione al Ministero degli Affari esteri per la consegna al destinatario.
Si precisano, ai sensi dell'art. 49 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368: disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie i seguenti elementi:
Richiedente la notificazione: lì
Il Notificatore

13 - Scheda relazione di notificazione a persona residente in Stato estero facente parte dell'Unione Europea

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig.residente a Stato : spedendone copia al medesimo a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento, per mezzo dell'ufficio postale di(1).
La presente notificazione viene eseguita a mezzo posta ai sensi degli artt.14 e 16 della legge 13 ottobre 1992, n. 422.
..... li
Il Notificatore

14 - Scheda relazione notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza e/o del Comune di nascita ai sensi dell'art. 143, c. 1, c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. mediante deposito presso la Casa Comunale di:
<input type="checkbox"/> Comune di ultima residenza nota del destinatario; <input type="checkbox"/> Comune di nascita del destinatario; consegnandone copia a mani del Sig. dipendente del predetto Comune, incaricato al ritiro dell'atto.
Il sottoscritto dà atto che le ricerche effettuate al fine di reperire il destinatario hanno sortito esito negativo e che, pertanto, la notificazione viene eseguita con le forme di cui all'art. 143 del c.p.c. essendo ignoti sia la residenza che la dimora che il domicilio del destinatario e non essendovi procuratore o domicilio eletto.
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
..... li
Il Notificatore

15 - Scheda busta chiusa sigillata, contenente deposito di atto consegnato alla casa comunale ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
N. cronologico notificazione
Al Servizio(1)
La presente busta, chiusa, sigillata, contiene atto destinato al Sig e depositato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 del codice di procedura civile, presso la casa comunale.
..... li
Il Notificatore

(1) indicare l'ufficio presso il quale avviene il deposito

16 - Scheda ricevuta di deposito presso la casa comunale: articolo 143 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
N. cronologico notificazione
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipaledeposita presso l'ufficio(1) atto destinato al Sig.
Il deposito avviene mediante consegna in busta chiusa al Sig.addetto al predetto ufficio, che ne cura il ritiro e rilascia, mediante sottoscrizione della presente, relativa ricevuta.
..... li
L'addetto alla casa comunale
Il Notificatore

(1) Indicare il Servizio

17 - Scheda di nota di consegna di copia al pubblico ministero

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il Sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Signor consegnandone copia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di a mani di, risultando ignoti sia il luogo dell'ultima residenza che il luogo di nascita del destinatario.
Richiedente la notificazione:
..... li
Il Notificatore
N.B. Alla relazione di notificazione va allegata una nota contenente le indicazioni dell'articolo 49 Norme di attuazione del c.p.c., segnatamente: indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; nome del destinatario; Giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; data e firma del notificatore.

18 - Scheda relazione di notificazione alle Amministrazioni dello Stato: articolo 144 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso a mediante consegna di copia presso la sede del predetto ente a mani del Sig. avente qualifica di
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
..... li
Il Notificatore

19- Scheda relazione di notificazione a persona giuridica: articolo 145 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto a consegnandone copia a mani del Legale Rappresentante Sig. e/o a mani del Sig incaricato al ritiro, presso la sede
<input type="checkbox"/> legale <input type="checkbox"/> effettiva dell'ente destinatario.
..... li
Il Notificatore

20 - Scheda relazione notificazione a militare in servizio: articolo 146 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig.militare in servizio presso, consegnandone copia al pubblico ministero perché ne curi la consegna al comandante del corpo di appartenenza del destinatario.
Il sottoscritto dà atto di eseguire la notificazione con le suddette modalità in quanto i tentativi preventivamente esperiti di reperire il destinatario, ricercandolo nei luoghi indicati dagli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile si sono rivelati infruttuosi.
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
..... lì
Il Notificatore

21 - Scheda relazione notificazione di atti tributari mediante consegna a mani proprie: articolo 60, lettera b) D.P.R. 600/1973

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso avviso/atto al Sig. consegnandone copia a mani del medesimo <input type="checkbox"/> che sottoscrive l'originale <input type="checkbox"/> che non sottoscrive l'originale per i seguenti motivi:
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
Il consegnatario
..... lì
Il Notificatore

22 - Scheda relazione notificazione di avviso/atto tributario quando nel Comune non vi è abitazione/ufficio/azienda ai sensi dell'art. 60, c. 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso avviso/atto al Sig. mediante deposito presso il Comune di e consegnandone copia a mani del Sig., addetto all'ufficio (1).
Il sottoscritto dà atto di eseguire la notificazione con le forme di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, poiché, nonostante le ricerche effettuate, il destinatario non risulta avere presso questo Comune l'abitazione o l'ufficio o l'azienda e non è stato possibile reperirlo nonostante le ricerche effettuate.
L'avviso dell'eseguito deposito viene affisso all'albo comunale del Comune di
Le formalità di consegna sono avvenute mediante busta chiusa sigillata indicante il n. cronologico della notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazione idonei a fare desumere il contenuto dell'atto.
La presente notificazione è stata eseguita su richiesta di
..... lì
Il Notificatore
(1) Specificare a quale servizio del Comune appartiene il consegnatario.

23 - Scheda relazione notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149, codice di procedura civile e dell'art. 3, legge 20 novembre 1982, n. 890

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. spedendone copia al medesimo in piego raccomandato con avviso di ricevimento, per mezzo dell'ufficio postale di (1).
..... lì
Il Notificatore
(1) Indicare l'ufficio postale di spedizione.

24 - Scheda di consegna di tessera elettorale al titolare

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale del Comune di consegna al Sig tessera elettorale al medesimo intestata, contenuta, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 in plico chiuso.
Dell'avvenuta consegna l'interessato rilascia ricevuta mediante sottoscrizione della presente relazione.
..... lì
L'addetto alla consegna
L'intestatario

25 - Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani del medesimo: articolo 157 c.p.p.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale – Agente di polizia giudiziaria, notifica il sovra esteso/retro esteso atto al Sig. consegnandone copia a mani del medesimo.
La presente notificazione eseguita su richiesta di
..... lì
L'agente di polizia municipale

26 - Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani di persona temporaneamente convivente: articolo 157 c.p.p.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale–Agente di polizia giudiziaria notifica il presente atto al Sig. consegnandone copia al Signor nella sua qualità di persona capace, convivente, reperita presso l'abitazione del destinatario sita in o presso il luogo di lavoro del destinatario sito in via, che ne cura la consegna di questo temporaneamente assente dalla casa di abitazione/luogo di lavoro.
Copia dell'atto notificando è inserita in busta chiusa, sigillata indicante il numero cronologico della notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazioni idonei a fare desumere il contenuto dell'atto. scritta all'esterno del plico stesso.
La presente notificazione eseguita su richiesta di
..... li
L'agente di Polizia Municipale

27 - Scheda di ricevuta di avvenuta consegna busta: articolo 148 c.p.p. – 157 c.p.p.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale–Agente di polizia giudiziaria del Comune di attesta di consegnare a mani del Sig. busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero quale numero cronologico della notificazione, contenente atto destinato al Signor.....
Il consegnatario, accusa mediante sottoscrizione, ricevuta della avvenuta consegna. li
Il consegnatario
L'agente di polizia municipale

28 - Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani del portiere: articolo 157 c.p.p.

<p>Comune di</p> <p>Corpo/Servizio Polizia Municipale</p>
<p>Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale–agente di polizia giudiziaria notifica il presente atto al Sig..... consegnandone copia al Signor portiere/persona che ne fa le veci, in quanto il destinatario non è stato reperito presso la abitazione/luogo di lavoro poiché temporaneamente assente.</p> <p>La consegna è avvenuta mediante busta chiusa, sigillata indicante il numero cronologico della notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazione idonei a fare desumere il contenuto dell'atto.</p> <p>Il portiere, sottoscrive l'originale dell'atto.</p> <p>Il sottoscritto dà atto di dare notizia al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'eseguita notificazione.</p> <p>La presente notificazione eseguita su richiesta di</p> <p>..... li</p> <p>L'agente di polizia municipale</p>

29 - Scheda lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mani del portiere: articolo 157 c.p.p.

<p>Comune di</p> <p>Corpo/Servizio Polizia Municipale</p>
<p>Prot. nr.</p> <p>Sig.</p> <p>OGGETTO: Raccomandata ai sensi dell'art. 157 c. 3 c.p.p.</p> <p>Le comunico, con la presente raccomandata con avviso di ricevimento che in data ho notificato mediante consegna di copia, contenuta in plico chiuso al Sig. portiere dello stabile sito in il seguente atto a Lei destinato:</p> <p>La notificazione è stata eseguita con la modalità di cui all'articolo 157 comma 3 c.p.p. non avendoLa reperita, per Sua temporanea assenza, né presso la casa di abitazione né nel luogo di lavoro. La consegna è avvenuta mediante busta chiusa, sigillata indicante il numero cronologico della notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazione idonei a fare desumere il contenuto dell'atto.</p> <p>L'agente di polizia municipale</p>

30 - Scheda di relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto mediante deposito presso il Comune: articolo 157 c.p.p.

Comune di

Corpo/Servizio Polizia Municipale

Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale—agente di polizia giudiziaria
notifica il sopra esteso/retro esteso atto al Sig. mediante deposito
presso il Comune di dove il destinatario ha l'abitazione/dove
esercita abitualmente la sua attività lavorativa, consegnandolo a mani del Sig.
addetto al Settore/Servizio del predetto Comune.

La consegna è avvenuta in busta chiusa , sigillata indicante il numero cronologico della
notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazione idonei a fare desumere il contenuto
dell'atto.

Avviso del deposito è stato affisso alla porta di abitazione del destinatario oppure del
luogo del luogo dove il destinatario abitualmente esercita la Sua
attività lavorativa, sita in

Il sottoscritto dà altresì atto al destinatario di comunicare a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito.

La notificazione viene eseguita con le su indicate modalità, in quanto il destinatario non
è stato reperito presso il luogo di cui sopra, durante gli accessi effettuati e
segnatamente, il primo in data alle ore
il secondo in data alle ore, né
sono state reperite persone idonee alla ricezione dell'atto.

La presente notificazione eseguita su richiesta di

..... li

L'agente di polizia municipale

31 - Scheda lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante deposito presso il Comune: articolo 157 c.p.p.

Comune di Corpo/Servizio Polizia Municipale
Prot. nr.
Sig.
OGGETTO: Raccomandata ai sensi dell'art. 157 c. 8 c.p.p.
Le comunico, con la presente raccomandata con avviso di ricevimento che in data ho notificato mediante consegna di copia, contenuta in plico chiuso presso gli uffici del Comune di il seguente atto a Lei destinato
La notificazione è stata eseguita con la modalità di cui all'articolo 157 comma 8 c.p.p. non avendoLa reperita, per Sua temporanea assenza, né presso la casa di abitazione né nel luogo di lavoro.
La consegna è avvenuta mediante busta chiusa, sigillata indicante il numero cronologico della notificazione priva di qualsiasi segno e/o indicazione idonei a fare desumere il contenuto dell'atto.
..... li
L'agente di polizia municipale

32 - Scheda comunicazione di vane ricerche: articolo 159 c.p.p.

Comune di Corpo/Servizio Polizia Municipale
Prot. nr.
Al
OGGETTO: Comunicazione di vane ricerche finalizzate alla emissione del decreto di irreperibilità di cui all'articolo 159 c.p.p.
Si comunica che le ricerche effettuate al fine di reperire il Signor nato a Il residente a Via /Piazza N. si sono rivelate infruttuose.
Le ricerche sono state effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 159 comma 1 c.p.p., segnatamente presso: i seguenti giorni e ore
Viene pertanto redatto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 159 comma 1 c.p.p. il presente verbale finalizzato all'emissione del decreto di irreperibilità previsto dalla anzidetta disposizione.
Le ricerche sono state effettuate dall'Agente /dagli Agenti
Il Comandante/Responsabile del Corpo/Servizio

33 - Scheda relazione di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto: articolo 161 c.p.p.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale- agente di polizia giudiziaria notifica il sopraesteso/retro esteso atto al Sig., presso il domicilio dello stesso dichiarato/eletto in, consegnandone copia a mani di
La notificazione è eseguita su richiesta di li
L'agente di polizia municipale

34 - Scheda relazione di notificazione al tutore e/o curatore: articolo 166 c.p.p.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale – agente di polizia giudiziaria notifica il sopraesteso/retro esteso atto al Sig. consegnandone copia a mani del Signor tutore/curatore del destinatario.
La notificazione è eseguita su richiesta di li
L'agente di polizia municipale

35 - Schema generale relazione notificazione atti amministrativi: articolo 148 c.p.c.

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
Addì del mese di dell'anno alle ore il sottoscritto Agente di Polizia Municipale dichiara di notificare il sopraesteso/retroesteso atto destinato al Sig., mediante consegna di copia a mani di in qualità di
Il sottoscritto dà altresì atto che le modalità di consegna sono avvenute in conformità alle disposizioni del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 previste per i casi di consegna a persona diversa dal destinatario.
La notificazione viene effettuata su richiesta di:
Viene ulteriormente indicata, previa richiesta del Signor, l'ora dell'avvenuta notificazione: h li
Il Notificatore

**36 - Scheda busta contenente atto consegnato a persona diversa dal destinatario:
D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196**

Comune di
Corpo/Servizio Polizia Municipale
N. cronologico notificazione
AL SIG
Il Notificatore

37 - Scheda generale di ricevuta di avvenuta consegna busta

Comune di
Corpo /Servizio Polizia Municipale
Il sottoscritto Sig. dichiara di aver ricevuto in.....data busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero....., contenente atto destinato al Signor
..... li
Il consegnatario
L'agente di polizia municipale

38 - Schema generale di notificazione ai sensi dell'articolo 168 c.p.p.

Comune di

Corpo/Servizio Polizia Municipale

Addì del mese di dell'anno il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale – Agente di polizia giudiziaria dichiara di notificare il presente atto al Sig. mediante consegna a mani del Signor nato a il..... residente in in Via /Piazza n.

Il sottoscritto precisa che tra il destinatario e il consegnatario intercorrono i seguenti rapporti:

Il sottoscritto dichiara altresì di avere ricercato il destinatario presso i seguenti luoghi: e di averlo reperito / non reperito.

Ai sensi dell'articolo 59 norme di attuazione c.p.p. dà atto di avere effettuato numero accessi i seguenti giorni e ore

Il sottoscritto dichiara che la notificazione è avvenuta su richiesta di

I sottoscritto dà altresì atto che le modalità di consegna sono avvenute in conformità alle disposizioni del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 prescritte per i casi di consegna a persona diversa dal destinatario.

La presente relazione di notificazione viene redatta tanto sull'originale quanto sulla copia.

..... li

L'agente di polizia municipale

PAGINA VUOTA

INDICE

PREMESSA

Pag. 3

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

NOZIONI GENERALI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1.	<i>La notificazione: definizione e soggetti</i>	Pag. 5
2.	<i>La relazione di notificazione</i>	Pag. 8
3.	<i>Tempo delle notificazioni</i>	Pag. 9
4.	<i>I vizi della notificazione</i>	Pag. 10
5.	<i>Le principali fonti normative</i>	Pag. 11
6.	<i>Il compenso per la notificazione degli atti</i>	Pag. 12
7.	<i>Notificazione e consegna</i>	Pag. 13
8.	<i>Le responsabilità del notificante</i>	Pag. 13

CAPITOLO II

LA NOTIFICAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CIVILE

1.	<i>Le modalità di notificazione</i>	Pag. 17
2.	<i>La notificazione a mani proprie</i>	Pag. 17
3.	<i>La notificazione nella residenza, dimora o nel domicilio</i>	Pag. 18
4.	<i>L'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia</i>	Pag. 19
5.	<i>Notificazione presso il domiciliatario</i>	Pag. 20
6.	<i>La notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica</i>	Pag. 21
7.	<i>La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti</i>	Pag. 21
8.	<i>La notificazione alle persone giuridiche</i>	Pag. 22
9.	<i>Cenni in materia di notificazione alle amministrazioni dello Stato</i>	Pag. 23
10.	<i>Cenni in materia di notificazioni ai militari in servizio</i>	Pag. 23
11.	<i>Cenni in materia di notificazione per pubblici proclami e di forme di notificazione ordinate dal giudice</i>	Pag. 24

CAPITOLO III

LE FORME DI NOTIFICAZIONE PREVISTE DALLE LEGGI SPECIALI

1.	<i>La notificazione a mezzo del servizio postale</i>	Pag. 27
2.	<i>La notificazione delle violazioni amministrative</i>	Pag. 28
3.	<i>La notificazione delle violazioni stradali</i>	Pag. 31
4.	<i>La notificazione degli atti tributari</i>	Pag. 34
5.	<i>La consegna delle tessere elettorali</i>	Pag. 37

CAPITOLO IV

LA NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

1.	<i>Organi e forme delle notificazioni</i>	Pag. 39
2.	<i>La prima notificazione all'imputato non detenuto</i>	Pag. 40
3.	<i>Le modificazioni attuate dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 60</i>	Pag. 42
4.	<i>La notificazione all'imputato detenuto</i>	Pag. 42
5.	<i>La notificazione all'imputato in servizio militare</i>	Pag. 43
6.	<i>La notificazione all'imputato in caso di irreperibilità</i>	Pag. 43
7.	<i>La notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato</i>	Pag. 44
8.	<i>La notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria</i>	Pag. 45
9.	<i>La notificazione all'imputato latitante o evaso. La notificazione all'interdetto o infermo di mente</i>	Pag. 46
10.	<i>La notificazione dell'imputato all'estero</i>	Pag. 46
11.	<i>La notificazione con il mezzo della posta</i>	Pag. 46
12.	<i>La notificazione urgente a mezzo del telefono o del telegrafo</i>	Pag. 47
13.	<i>Forme particolari di notificazione disposte dal giudice</i>	Pag. 47
14.	<i>Nullità della notificazione</i>	Pag. 47

PARTE SECONDA

SCHEDE OPERATIVE

1.	<i>Scheda di relazione di notificazione a mani proprie, eseguita ai sensi dell'art. 138, c. 1, c.p.c.</i>	Pag. 49
2.	<i>Scheda di relazione di notificazione a persona diversa dal destinatario mediante consegna in busta chiusa sigillata: ai sensi dell'art. 137 c.p.c.</i>	Pag. 49
3.	<i>Scheda di ricevuta di avvenuta consegna busta: articolo 137 c.p.c.</i>	Pag. 50
4.	<i>Scheda relazione notificazione mediante consegna dell'atto in busta chiusa, sigillata al portiere: art. 139, c. 3, c.p.c. art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</i>	Pag. 50
5.	<i>Scheda di ricevuta di consegna busta al portiere: articolo 139 c.p.c.</i>	Pag. 51
6.	<i>Scheda di relazione di notificazione ai sensi dell'art. 140, c.p.c.</i>	Pag. 51
7.	<i>Scheda avviso al destinatario della notificazione ai sensi dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.</i>	Pag. 52
8.	<i>Scheda busta contenente avviso deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.</i>	Pag. 52
9.	<i>Scheda di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c.</i>	Pag. 53
10.	<i>Scheda relazione notificazione presso il domiciliatario: art. 141 c.p.c.</i>	Pag. 53
11.	<i>Scheda relazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c., a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica</i>	Pag. 54
12.	<i>Scheda nota di consegna di copia al pubblico ministero</i>	Pag. 54
13.	<i>Scheda relazione di notificazione a persona residente in Stato estero facente parte dell'Unione Europea</i>	Pag. 55
14.	<i>Scheda relazione notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza e/o del Comune di nascita ai sensi dell'art. 143, c. 1, c.p.c.</i>	Pag. 55

15.	<i>Scheda busta chiusa sigillata, contenente deposito di atto consegnato alla casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.</i>	Pag. 56
16.	<i>Scheda ricevuta di deposito presso la casa comunale: articolo 143 c.p.c.</i>	Pag. 56
17.	<i>Scheda di nota di consegna di copia al pubblico ministero</i>	Pag. 57
18.	<i>Scheda relazione di notificazione alle Amministrazioni dello Stato: articolo 144 c.p.c.</i>	Pag. 57
19.	<i>Scheda relazione di notificazione a persona giuridica: articolo 145 c.p.c.</i>	Pag. 57
20.	<i>Scheda relazione notificazione a militare in servizio: articolo 146 c.p.c.</i>	Pag. 58
21.	<i>Scheda relazione notificazione di atti tributari mediante consegna a mani proprie: articolo 60, lettera b) D.P.R. 600/1973</i>	Pag. 58
22.	<i>Scheda relazione notificazione di avviso/atto tributario quando nel Comune non vi è abitazione/ufficio/azienda ai sensi dell'art. 60, c. 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</i>	Pag. 59
23.	<i>Scheda relazione notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149, codice di procedura civile e dell'art. 3, legge 20 novembre 1982, n. 890</i>	Pag. 59
24.	<i>Scheda di consegna di tessera elettorale al titolare</i>	Pag. 60
25.	<i>Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani del medesimo: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 60
26.	<i>Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani di persona temporaneamente convivente: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 61
27.	<i>Scheda di ricevuta di avvenuta consegna busta: articolo 148 c.p.p. – 157 c.p.p.</i>	Pag. 61
28.	<i>Scheda relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto a mani del portiere: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 62
29.	<i>Scheda lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mani del portiere: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 62
30.	<i>Scheda di relazione di prima notificazione all'imputato non detenuto mediante deposito presso il Comune: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 63
31.	<i>Scheda lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante deposito presso il Comune: articolo 157 c.p.p.</i>	Pag. 64
32.	<i>Scheda comunicazione di vane ricerche: articolo 159 c.p.p.</i>	Pag. 64
33.	<i>Scheda relazione di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto: articolo 161 c.p.p.</i>	Pag. 65
34.	<i>Scheda relazione di notificazione al tutore e/o curatore: articolo 166 c.p.p.</i>	Pag. 65
35.	<i>Schema generale relazione notificazione atti amministrativi: articolo 148 c.p.c.</i>	Pag. 65
36.	<i>Scheda busta contenente atto consegnato a persona diversa dal destinatario: D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196</i>	Pag. 66
37.	<i>Scheda generale di ricevuta di avvenuta consegna busta</i>	Pag. 66
38.	<i>Schema generale di notificazione ai sensi dell'articolo 168 c.p.c.</i>	Pag. 67

PAGINA CON DENOMINAZIONE TIPOGRAFIA

REGIONE PIEMONTE

Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

L'ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI: FORME, MODALITÀ E TUTELA DELLA
RISERVATEZZA

QUADERNI PUBBLICATI:

- N. 1 - IL COMMERCIO AMBULANTE*
- N. 2 - INFORTUNISTICA STRADALE*
- N. 3 - LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA*
- N. 4 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO*
- N. 5 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI*
- N. 6 - FARE EDUCAZIONE STRADALE*
- N. 7 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI
- N. 8 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*
- N. 9 - VENDITE FALLIMENTARI, SALDI FINE STAGIONE ECC...*
- N. 10 - INQUINAMENTI, RIFIUTI, TRASPORTI E DISCARICHE*
- N. 11 - EDILIZIA E PREVENZIONE INFORTUNI*
- N. 12 - L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA*
- N. 13 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI - Riedizione*
- N. 14 - OLTRE L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE - Atti*
- N. 15 - NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - Atti*
- N. 16 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI - Riedizione*
- N. 17 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO*
- N. 18 - COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S.*
- N. 19 - COMMENTO AL NUOVO C.D.S.
- N. 20 - LA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE DI P.M. NELL'AMBITO DELLA P. A.*
- N. 21 - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*
- N. 22 - INFORTUNISTICA STRADALE*
- N. 23 - IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*
- N. 24 - LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE*
- N. 25 - LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE*
- N. 26 - LA NUOVA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E STRANIERI: IL RUOLO OPERATIVO DELLA P. M.
- N. 27 - IL REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI LOCALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
- N. 28 - I NOMADI ED IL RUOLO DELLA P.M..
- N. 29 - IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
- N. 30 - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE
- N. 31 - MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
- N. 32 - LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA
- N. 33 - DIZIONARIO DEI TERMINI PIÙ RICORRENTI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE
- N. 34 - LA TUTELA DEGLI ANIMALI: PROBLEMATICHE D'INTERESSE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- N. 35 - LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Copie esaurite